

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

CCXII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 5 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

INDICE

| | PAG. |
|--|------------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 7785 |
| Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa): | |
| PRESIDENTE | 7786 |
| Disegni di legge (Trasmissione dal Senato): | |
| PRESIDENTE | 7786 |
| AMADEO | 7786 |
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 7786 |
| Domande di autorizzazione a procedere (Discussione): | |
| PRESIDENTE | 7786 |
| CAMPOSARCUNO, <i>Relatore</i> | 7786 |
| CONSIGLIO | 7786 |
| Proposta di legge dei deputati Martino Gaetano e altri (Discussione): | |
| Maggiorazione del contributo dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti. (396). | 7788 |
| PRESIDENTE | 7788 |
| MATTEUCCI, <i>Relatore</i> | 7788, 7790, 7793 |
| MARTINO GAETANO | 7788 |
| CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 7788, 7791, 7793 |
| SPOLETI | 7789, 7792 |
| MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 7792 |
| SALVATORE | 7792 |
| BERTI GIUSEPPE fu Angelo | 7793 |
| CONSIGLIO | 7793 |
| GERACI | 7793 |
| DE VITA | 7793 |

PAG.

Disegni di legge (Presentazione):

| | |
|--|------------|
| PICCIONI, <i>Vicepresidente del Consiglio dei Ministri</i> | 7794 |
| PRESIDENTE | 7794, 7812 |
| GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 7812 |

Disegno di legge (Seguito della discussione):

| | |
|--|------|
| Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). | 7794 |
| PRESIDENTE | 7794 |
| ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 7794 |
| GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 7812 |

Proposta di legge d'iniziativa parlamentare (Annunzio):

| | |
|----------------------|------|
| PRESIDENTE | 7817 |
| AVANZINI | 7817 |

Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):

| | |
|---|------------|
| PRESIDENTE | 7817, 7819 |
| STUANI | 7819 |
| GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 7819 |

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati: Angelini, Bernardinetti, Cagnasso, Sailis e Vigo.

(Sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sciogliendo le riserve fatte nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni legislative:

« Istituzione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato della categoria degli interreti » (425);

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per le indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (455);

« Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione ». (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) — (462).

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera i seguenti disegni di legge:

« Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario ». (467);

« Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del Corpo della guardia di finanza ». (468).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e inviati alle Commissioni competenti.

Comunico, inoltre, che lo stesso Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge:

« Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi » (466),

L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha chiesto l'urgenza per questo disegno di legge.

Pongo in votazione questa richiesta.

(*È approvata*).

Se non vi sono obiezioni, il disegno di legge sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, alla quale assegno un termine di 10 giorni per la presentazione della relazione.

Comunico infine che il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ». (469).

AMADEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEO. Onorevole Presidente, siccome ho letto il disegno di legge e la relazione che l'accompagna, sono venuto nella persuasione che la materia in oggetto dovrebbe essere esaminata in parte anche dalla prima Commissione degli affari interni, in quanto attiene in generale all'ordinamento politico e amministrativo dello Stato. Pertanto, mi sembra opportuno proporre che questo disegno di legge possa essere demandato in sede referente ad una Commissione speciale, nominata dall'onorevole Presidente, costituita da membri e della prima e della terza Commissione permanente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Mi riservo di comunicare alla Camera la composizione di questa Commissione speciale.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato l'onorevole Bellavista a far parte della Giunta delle elezioni, in sostituzione dell'onorevole Colitto, nominato Sottosegretario di Stato.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di quattro domande di autorizzazione a procedere in giudizio. La prima è contro il deputato Cremaschi Olindo, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo capoverso del Codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Non essendovi iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, domando all'onorevole Relatore se abbia nulla da aggiungere alla relazione scritta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

CAMPOSARCUNO, *Relatore*. Confermo la relazione presentata.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta della Commissione di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Cremaschi Olindo.

(È approvata).

La seconda richiesta di autorizzazione a procedere è contro il deputato Bergamonti per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (diffamazione).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Io chiedo alla Camera di considerare che si tratta di querela per diffamazione, con ampia facoltà di prove, presentata da un cittadino che dall'onorevole Bergamonti, in un pubblico comizio, era stato accusato di essere una spia. In altro simile caso noi abbiamo concesso l'autorizzazione a procedere. Io credo che non si possa essere d'accordo nel considerare questo un mero fatto politico. Vi è il diritto di un cittadino il quale ha querelato l'onorevole Bergamonti invitandolo a provare che egli è una spia. Noi non abbiamo il diritto di negare a questo cittadino la difesa della sua onorabilità.

Propongo quindi che venga concessa l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

CAMPOSARCUNO, *Relatore*. La Commissione, nell'esaminare la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Bergamonti, pose la sua attenzione sulla circostanza asserita dall'onorevole Consiglio, che ha fatto richieste in difformità delle conclusioni della Commissione. Desidero chiarire che la Commissione è entrata nell'ordine di idee di non concedere l'autorizzazione, perché trattavasi di un fatto avvenuto in un determinato periodo, che non può essere considerato come normale, e precisamente nel periodo che ha preceduto le elezioni politiche generali.

Certo tutti i componenti della commissione hanno fatto l'osservazione che, anche in tali circostanze, gli oratori, soprattutto quando sono candidati, dovrebbero moderare i termini del linguaggio e non scendere a polemiche od accuse di tale gravità; ma, considerato il clima acceso in cui i fatti denunziati si sono svolti e il tono delle espressioni usate dall'onorevole Bergamonti nei confronti del professore Rechichi, la Commissione, pur riprovando, ripeto, che si

adottino tali sistemi di lotta, anche per far dimenticare un po' quel clima così pieno di contrasti nella vita nazionale, è venuta nella determinazione di proporre che sia negata l'autorizzazione a procedere contro il deputato Bergamonti.

La Commissione coglie questa occasione per formulare l'augurio che queste forme polemiche non abbiano a diventare di uso comune e che la lotta politica si svolga in un clima di più viva comprensione e con maggior senso di responsabilità e di rispetto verso tutti (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Bergamonti.

(È approvata).

La terza richiesta di autorizzazione è contro il deputato Cavazzini, per il reato di cui agli articoli 18 e 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione pubblica senza permesso e affissione di manifesti senza licenza).

La Commissione propone che l'autorizzazione a procedere in giudizio sia negata. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, domando all'onorevole Relatore se abbia nulla da aggiungere alla propria relazione scritta.

CAMPOSARCUNO, *Relatore*. Nulla, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta della Commissione di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Cavazzini.

(È approvata).

La quarta richiesta di autorizzazione è contro il deputato Mazzali, per il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (vilipendio alle istituzioni costituzionali).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, domando all'onorevole Relatore se abbia nulla da aggiungere alla propria relazione scritta.

CAMPOSARCUNO, *Relatore*. La Commissione non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta della Commissione di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Mazzali.

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

Discussione della proposta di legge del deputato Martino Gaetano ed altri: Maggiorazione del contributo dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti. (396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge ad iniziativa dei deputati Martino Gaetano, Artale, Basile, Bonino, Capua, Caronia, Caroniti, Geraci, Greco Giovanni, Mirdaca, Pino, Saija, Salvatore, Spoleti, Stagno d'Alcontres, Suraci, Terranova Raffaele e Trimarchi: Maggiorazione del contributo dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Domando all'onorevole Relatore se abbia qualcosa da aggiungere alla propria relazione scritta.

MATTEUCCI, *Relatore*. Vorrei spiegare, molto brevemente, gli scopi che si prefigge questa proposta di legge. Come la Camera sa, in tutta la nostra legislazione lo Stato interviene, quando disgraziatamente ci sono dei moti tellurici, ad integrare la spesa per la ricostruzione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dal terremoto, sia di proprietà dei cittadini privati, che degli enti pubblici.

Uno dei moti tellurici che più gravemente ha colpito la nostra Nazione è stato quello del dicembre 1908, il terremoto calabro-siculo, che ha fatto circa 150 mila vittime; un altro ancora di rilevanti proporzioni è quello della Marsica del gennaio 1915, ed altri minori su su fino al 1936.

Purtroppo a tutt'oggi — sembra una cosa strana — a quarant'anni di distanza ancora non abbiamo provveduto ad ultimare l'opera di ricostruzione. Naturalmente in questi quarant'anni la moneta ha subito varie svalutazioni, i prezzi di costo delle costruzioni sono aumentati, e ci si è trovati nella condizione di dover maggiorare i coefficienti dei sussidi che vengono concessi per la ricostruzione di questi immobili. Già dopo la prima guerra mondiale si è dovuto maggiorare del 300 per cento il coefficiente per la spesa di ricostruzione; adesso la moneta è svalorizzata ancora in una misura maggiore. Difatti, con provvedimento del 3 settembre 1947, n. 940, già il Governo aveva preso una prima deliberazione, maggiorando di quindici volte il sussidio che veniva concesso nel 1938. Ma la Camera

ben comprende che le spese di ricostruzione hanno superato di molto le quindici volte: siamo oltre le cinquanta volte, tenuto conto anche del gravame che pesa su queste costruzioni, perché devono rispettare certe determinate norme tecniche e igieniche, appunto per i paesi terremotati.

Quindi era venuto di conseguenza che tutta l'opera ricostruttiva s'era ancora una volta fermata, proprio per l'inadeguatezza del sussidio dello Stato alla spesa di costruzione. Bisognava ad ogni modo riparare; e lo scopo di questa legge è di adeguare il sussidio dello Stato all'effettivo costo di spesa; è difatti con questa legge si viene ad aumentare di 3,33 volte, il sussidio che lo Stato concedeva in base alla legge del 3 settembre 1947, n. 940.

È inutile che io stia a raccomandare alla Camera l'opportunità di approvare questa legge, perché con questo noi non solo daremo effettiva ripresa alla costruzione edilizia nelle zone terremotate, ma porteremo a compimento una vera opera di assistenza sociale e di assistenza economica, che è un imprescindibile dovere da parte dello Stato.

È con questi sentimenti, con questo augurio ch'io propongo alla Camera di approvare questa proposta di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Martino, quale proponente ella accetta il testo della Commissione?

MARTINO GAETANO. Accetto.

PRESIDENTE. Il Governo accetta che si discuta sul testo della Commissione?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sul testo della Commissione, salvo a vedere durante la discussione degli articoli se c'è qualche cosa da modificare.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

« Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.
GUADALUPI, Segretario, legge:

« Il sussidio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso, e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454 ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

L'articolo 3 nel testo del proponente era del seguente tenore:

« I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte: per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

« È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse, purché comprese nel territorio della stessa provincia ».

La Commissione ha proposto la soppressione del primo comma; l'onorevole Spoleti, ripristinando sostanzialmente il comma, propone il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli Berti Giuseppe fu Angelo, Sannicolò, Cremaschi Olindo, D'Amico, Sacchetti, Pino, Amendola Pietro, Maglietta:

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte, sempre che si tratti di progetti parzialmente eseguiti e sia rimasta disponibile l'area necessaria.

Il collaudo dei lavori parzialmente eseguiti si considera come primo stato di avanzamento e per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo e della presente legge».

L'onorevole Spoleti ha facoltà di svolgere l'emendamento.

SPOLETI. Onorevoli colleghi, la Commissione ha decapitato l'articolo 3 e dalla motivazione letta attraverso i verbali della Commissione stessa risulta che questa decapitazione è dovuta ad una preoccupazione di non ingrandire lo stanziamento già designato, entro i due miliardi, per questo progetto di legge.

Devo dire che davvero, questa volta, l'articolo 81 non sarà molestato per andare alla ricerca di altri fondi, né i due miliardi dovranno essere gonfiati per la disposizione di legge che noi invocheremo. Né, onorevoli signori, io intendo portare un giudizio di revisione sulla sentenza della Commissione. Non critico lì dove è forse anche possibile criticare la decapitazione dell'articolo 3. Forse un pò di storia varrà a illuminare la Camera su quella che è stata in un certo momento la ragione che ha consigliato una norma legislativa, quella precisamente dell'articolo 5 del regio decreto legge 26 gennaio 1933, che ha innovato sulla legge precedente.

Si disse allora, si parlò allora di speculazione; cioè ci si preoccupò che alcuno avesse tratto profitto da questo diritto di mutuo non utilizzato, avesse acquistato il diritto a mutuo, avesse acquistato le aree per la ricostruzione e di queste si fosse avvalso per un vantaggio personale.

E se dovessimo riportarci a questi ragionamenti fatti in quell'epoca, dovremmo senz'altro dire che la parola grossa e antipatica — speculazione — nemmeno allora aderiva ai fatti. Perché, in sostanza, c'era una casa da ricostruire, c'era qualcuno che non la ricostruiva perché ignavo, perché senza mezzi, senza possibilità economiche per ricostruirla; e qualche altro si sostituì a lui, sicché in definitiva lo spirito della legge veniva osservato; e la casa veniva ricostruita, anche se da parte di qualcuno che non era il proprietario. Ma oggi non è più di questo che si tratta. La minaccia che qualcuno possa speculare — diciamo pure la brutta parola — non c'è più; e l'articolo 3 si presenta purgato, si presenta inoffensivo, sterilizzato attraverso quelle modifiche che l'onorevole Presidente ha testé sottolineato.

Chi è oggi che può avvalersi di questa norma di legge? Colui che in un certo momento, quando era già stato emanato il regio decreto-legge 26 gennaio 1933, si è visto decurtato — notate — fino dell'80 per cento il proprio diritto a mutuo, e quindi si è trovato o nella impossibilità assoluta di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

ricostruire o nella necessità di utilizzare soltanto in minima parte il suo diritto a mutuo lasciando una sua area scoperta.

Che cosa si vuole oggi? Che cosa si chiede? Che questo danneggiato, costui che ha subito un'ingiustizia, costui che non è certamente né uno speculatore (perché anche qui, come nel racconto di Santa Chiara, si sono chiusi i cancelli quando il furto era già consumato) né un ricco (perché il ricco ha potuto ricostruire in mille modi: o col proprio denaro, o ottenendo il denaro dalle banche), ma è certamente un inesperto, un irretito dalla procedura, un incauto, un ignaro, che si è visto nella necessità o di non costruire o di costruire soltanto in parte, sia messo nella condizione di completare la sua ricostruzione.

Il diritto a mutuo originario delimita le possibilità odierne, e le delimita con due elementi che non possono essere modificati, e che sono nati con lo stesso diritto a mutuo. C'è una pratica, un progetto in un'area utilizzabile. Che cosa può essere utilizzato oggi con la legge nuova? Soltanto la parte del progetto non eseguita, quella per l'area non coperta.

E guardate, onorevoli colleghi: a rilevare l'ingiustizia che si compirebbe contro costoro, vale lo stesso ultimo capoverso dell'articolo 3, lì dove è consentito il trasferimento del diritto a mutuo, in area diversa, purché compresa nel territorio della stessa provincia. In modo che si consentirebbe ad alcuno di acquistare altra area purché nel territorio della stessa provincia e di costruire su di essa, e non si consentirebbe al proprietario originario, a colui cioè che aveva un suo diritto a mutuo da utilizzare, che aveva una sua area da costruire, non si consentirebbe oggi di potersi avvantaggiare.

Pare a me che indubbiamente, così delimitato, così ristretto, il provvedimento non solo — onorevoli colleghi — coincida con un criterio di giustizia, ma soprattutto pare a me che sia una giustizia sociale. Sono i derelitti, sono gli umili, sono coloro che avevano una piccola casetta, che vengono oggi ad avvantaggiarsi. Gli altri hanno fatto, hanno strafatto; hanno fatto tanto da insospettare, da preoccupare, da far pensare alla speculazione, la quale oggi è inibita, è infrenata entro questi limiti che non consentono nessuna possibilità di speculare. E, ripeto, sono pochissimi i casi; e la Camera, onorevoli signori, è rassicurata in questo dalla possibilità che il nuovo articolo, così emendato, non sposti per niente il finan-

ziamento, l'erogazione che lo Stato deve compiere per questo disegno di legge, che, in sostanza, onorevoli colleghi, dovete inquadrare in tutto quello che oggi facciamo, in quella che è la tragedia nostra, l'affanno nostro. Infatti, subito dopo che avrete votato questo disegno di legge, ritornerete alla questione delle locazioni. Siamo appena usciti dalla discussione del Piano Fanfani. Ricostruire; avere la casa, rifare il focolare, e le tante tragedie e le tante sciagure che si sono abbattute sul nostro Paese ci rimettono purtroppo oggi in questa situazione dolorosa, amara, di dovere di nuovo affrontare un doloroso problema che si trascina da 40 anni!

E allora vi direi, onorevoli signori: se andiamo in cerca della pietra filosofale per tagliare in quattro il capello della logica e trovare in modo di risolvere la questione delle locazioni, qui abbiamo — onorevoli illustri — una possibilità di ricostruzione che ci viene offerta semplice e schietta da questo provvedimento legislativo: profittiamo e ricostruiamo, quando è da ricostruire, attraverso questo criterio di giustizia sociale! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

MATTEUCCI, Relatore. Onorevoli colleghi, la storia di questo articolo 3 è una storia un po' dolorosa. In effetti, che cosa era avvenuto con il decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, all'articolo 5? Che i sussidi dello Stato (e questo riguarda soltanto il terremoto calabro-siculo, perché soltanto per quel terremoto era data facoltà di acquistare questi diritti, questi sussidi)...

FABRIANI. Per quello del 1915 era lo stesso.

MATTEUCCI, Relatore. No, per quello non è concesso. Lo fanno con un espediente al di fuori della legge, ma lo Stato non lo riconosce. Qui invece lo Stato lo riconosce, tanto da concedere il sussidio a chi lo ha acquistato con un atto pubblici.

Quindi, vi sono due tipi di sussidio: quelli originari, e quelli pervenuti a titolo oneroso al possessore che li ha acquistati.

Questi due tipi di diritti erano parificati. Lo Stato dava la possibilità, a chi non voleva costruire, di vendere il suo diritto; e quello che era l'acquirente succedeva al venditore con tutti i diritti di questo.

Senonché, col provvedimento legislativo 26 gennaio 1933, si venne a creare una discriminazione fra questi due diversi tipi di sussidi: quelli originari si lasciarono intatti, quelli,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

invece, a titolo oneroso vennero diminuiti, credo, del 33 per cento.

E questo bel regalo ai siciliani l'ha fatto il loro Ministro Jung. Evidentemente questa era una ingiustizia, era contro tutto il diritto positivo.

La proposta di legge presente, con l'articolo 1 viene a rimettere alla pari tutti coloro che hanno avuto i sussidi, sia a titolo originario che a titolo oneroso. Però c'era la questione della retroattività. C'erano coloro che avevano costruito e che erano stati discriminati e con l'articolo 3 si voleva dare proprio la facoltà retroattiva alla legge, cioè tutti coloro che avevano avuto i sussidi dello Stato pervenuti loro a titolo oneroso e che erano stati liquidati in una maniera minore, in base all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1935, dovevano percepire il sussidio anche per la quota per la quale non erano stati liquidati.

Naturalmente tutto ciò portava un onere non indifferente alle finanze dello Stato. Quanto era quest'onere? Una statistica non era possibile farla. Quanti erano questi contributi pervenuti a titolo oneroso e che dal 1933 ad oggi erano stati liquidati in una misura minore e che dovevano essere ripristinati? Di fronte a questo interrogativo sia la Commissione finanze e tesoro, sia la Commissione lavori pubblici hanno creduto opportuno sopprimere questa retroattività della legge perché, onorevoli colleghi, se dovessimo riparare tutte le ingiustizie che in venti anni ha fatto il fascismo, io non so davvero dove si arriverebbe. Comunque, vi sono dei casi veramente dolorosi ed il collega Spoletti ha cercato, con questo emendamento, di limitare questa rimessa in ripristino dei diritti a sussidio già liquidati soltanto a coloro che avevano presentato un progetto e che non avevano potuto eseguirlo interamente perché era intervenuta questa limitazione e che abbiano ancora la disponibilità dell'area.

Il mio parere è che nella forma in cui è stato presentato, questo emendamento non sia possibile accettarlo; però nella sostanza si potrebbe venire incontro a questi casi, che speriamo siano pochi, per cercare di limitare maggiormente la facoltà retroattiva, perché non è vero che con due miliardi, onorevole Spoletti, noi potremo far fronte a tutte le esigenze. Bisogna che ci preoccupiamo anche e soprattutto che questi due miliardi vadano a coloro che non hanno avuto niente. Due miliardi non sono molti, anzi, io prevedo che non basteranno. Comunque, la

formula proposta dall'onorevole Spoletti è un po' vaga, e non è precisato l'onere che graverebbe sul bilancio statale. Quindi, d'accordo anche con l'onorevole proponente, avremmo deciso di modificare l'emendamento in questo modo: « I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposto per lavori eseguiti e collaudati dopo la data in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte quando la costruzione prevista nel progetto, presentato entro il termine di cui all'articolo 8... (così fissiamo bene di quale progetto di tratta, perché di progetti ne sono stati presentati molti, quindi bisogna chiarire a quale progetto ci riferiamo, al progetto presentato in base all'articolo 8 del sopracitato regio decreto-legge, e qui è la limitazione) sia stata eseguita (questa costruzione) per meno del 40 per cento del volume previsto nel progetto stesso. Per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Insomma, la differenza fra questo emendamento che accetta la Commissione e l'emendamento dell'onorevole Spoletti sta in questo, che la limitazione per la concessione dell'integrazione del sussidio, mentre nell'emendamento Spoletti viene lasciata alla frase « a progetto parzialmente eseguito e sia rimasta disponibile l'area necessaria », nel nostro emendamento si precisa che sia stato eseguito non meno del 40 per cento del volume previsto dal progetto.

In questo senso la Commissione è disposta ad accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io devo dire subito, per debito di coscienza, anche perché me ne domanda in questo momento il collega del Tesoro, che non siamo in grado effettivamente di stabilire quale possa essere la portata finanziaria di questo emendamento. Io mi auguro che, nella eventualità che l'emendamento fosse accolto, la previsione del collega Spoletti così ottimistica, risponda alla realtà, ma devo dire, ripeto per debito di coscienza e di ufficio, che non è possibile accertare, anche volendo, quale potrebbe essere oggi la portata finanziaria di questa estensione contenuta nell'emendamento.

Effettivamente devo però, d'altra parte, anche per debito di onestà, riconoscere che per certi casi, una volta accolto il criterio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

ormai sancito nell'articolo 2, la questione nasce direi quasi come inevitabile corollario ed allora la difficoltà sarebbe soprattutto d'ordine finanziario. Ma non soltanto d'ordine finanziario, perché se è vero che in conseguenza di quella drastica riduzione che fu operata con la legge del 1933 per una sola categoria di interessati, per quella categoria — diciamolo francamente — che dava motivo a sospetti di speculazione, se è vero che in conseguenza di quella drastica riduzione molti (o pochi, secondo l'opinione del collega Spoleti) si limitarono a realizzare una costruzione molto più modesta di quella che avrebbero realizzato se la riduzione del sussidio non fosse sopravvenuta, è anche vero che coloro che questo hanno fatto, hanno fatto qualche cosa ed hanno goduto di questo qualche cosa per una lunga serie di anni, ed è anche vero che di questo qualche cosa che fu fatto allora hanno goduto della rivalutazione che si è verificata negli immobili: beneficio di cui non hanno potuto godere, naturalmente, coloro i quali (e sono quelli previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 soprattutto) non hanno costruito niente, appunto perché la riduzione non consentiva loro di costruire gran che.

Io, quindi, non dovrei aggiungere altro, rimettendomi soprattutto a quello che potrà dire il collega del Tesoro, perché la questione è soprattutto di ordine finanziario. Io non sono, dico la verità, così ottimista come l'onorevole Spoleti circa la possibilità di far fronte a tutto, e quindi anche a questa aggiunta, con i due miliardi. Anche per questo non abbiamo la possibilità di improvvisare un calcolo; ma dal numero delle pratiche tuttora giacenti e tuttora da definire e da una previsione media di importo che si potrebbe fare, ritengo fondatamente che con i due miliardi non ci sia troppo da stare allegri.

Tuttavia, rimettendomi soprattutto a quanto dirà il collega del Tesoro per la questione fondamentale, devo, per non tediare la Camera con un successivo, eventuale intervento, dire che intanto preferirei, nel caso, l'emendamento concepito e compilato dal relatore della Commissione perché più esatto e meno vago. Poi, anticipando un pochino i tempi, dato che in fondo si tratta dell'articolo 3 e se ne dovrà parlare fra breve, dovrebbe, nel caso, escludersi per questi casi la facoltà consentita dal secondo comma, quella del trasferimento.

MATTEUCCI, *Relatore*. È naturale: si deve completare il progetto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo questi chiarimenti, non ho altro da aggiungere.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sarebbe serio che io dessi una qualsiasi risposta o esprimessi un qualsiasi parere sull'emendamento prima di aver valutato la portata finanziaria dell'emendamento stesso. Il Ministero che ho l'onore di rappresentare ha aderito alla maggiorazione di 50 volte dei sussidi; non può andare oltre e non può accettare emendamenti che possano comunque modificare la cifra o aumentarla.

PRESIDENTE. Onorevole Spoleti, accetta, l'emendamento così formulato?

SPOLETI. Lo accetto.

SALVATORE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE. Voto con piena serenità d'animo l'emendamento proposto dall'onorevole Spoleti nella dizione accettata dalla Commissione, appunto perché noi abbiamo già votato l'articolo 2 di questo decreto legge. Non si tratta di aumentare una maggiorazione che già è compresa e che costituisce la parte finanziaria della legge stessa; si tratta di riparare a quella che potrebbe essere un'ingiustizia, nel senso di impedire che di questo beneficio — che poi trae origine dai contributi che i cittadini, da parecchi decenni hanno versato e versano in conseguenza di leggi originarie sui terremoti — abbiano a giovarsene soltanto coloro che non hanno sofferto, cioè i casi contemplati dall'articolo 2. Invece, con l'emendamento Spoleti, che poi si riduce nella fattispecie a casi abbastanza limitati nelle zone terremotate, andiamo incontro a coloro che, oltre a non avere avuto nulla dallo Stato e non avere conseguito quello che era un diritto, nel momento in cui agirono ed il diritto medesimo reclamarono, hanno subito anche l'onere di sopportare una spesa, che già fino a questo momento è gravata esclusivamente sulle loro spalle, senza che questa spesa abbia, fino a questo momento, ad avere realizzato un bene economico.

Quindi, avendo approvato l'articolo 2, è giusto approvare la proposta di emendamento all'articolo 3.

Per queste brevi considerazioni, a nome di un gruppo di colleghi dichiaro di votare favorevolmente all'emendamento.

BERTI GIUSEPPE fu ANGELO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

BERTI GIUSEPPE fu ANGELO. A nome del gruppo comunista, dichiaro che, poiché l'emendamento Spoleti risponde ad evidenti criteri di giustizia, noi voteremo a favore, nella formulazione proposta dalla Commissione.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Anch'io sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Spoleti, nella dizione formulata dalla Commissione.

Credo si possa osservare che non si tratta di aumentare l'onere dello Stato; questo rimane nei limiti della cifra stanziata.

Comunque, anche se di questo dovessero approfittare in certa misura quelli che sono stati chiamati speculatori, siccome abbiamo in proposito di fitti largamente discusso e largamente constatato la grave crisi che subisce l'industria edilizia, qualsiasi provvedimento possa invogliare l'investimento dei capitali in questa industria dovrebbe essere ben venuto. Anche questo emendamento, nelle attuali condizioni, è destinato a facilitare la soluzione della crisi. Quindi, credo di potere, in piena coscienza, votare favorevolmente.

GERACI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERACI. A nome del gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, dichiaro che voteremo favorevolmente all'emendamento Spoleti nella formulazione proposta dall'onorevole Matteucci.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. A nome del gruppo repubblicano, dichiaro che anche noi voteremo favorevolmente all'emendamento Spoleti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spoleti nel testo modificato dal Relatore:

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con i seguenti:

« I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte quando la costruzione prevista nel progetto presentato entro il termine di cui all'articolo 8 del sopracitato regio decreto-legge sia stata esegui-

ta per meno del 40 per cento del volume previsto nel progetto stesso.

Per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

« È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse, purché comprese nel territorio della stessa provincia ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per logica conseguenza, propongo che il secondo comma sia completato con la seguente aggiunta: « esclusi però i casi previsti nel comma precedente »; e ciò per evidenti ragioni, che ritengo superfluo illustrare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal Governo?

MATTEUCCI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma del testo formulato dall'onorevole proponente e mantenuto dalla Commissione, integrato con la proposta aggiuntiva dell'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:

« È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse, purché comprese nel territorio della stessa provincia, esclusi, però, i casi previsti nel comma precedente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto, nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

« Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dall'intervenuta concessione del sussidio ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Per l'applicazione delle precedenti disposizioni, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Esercizio finanziario 1949-50 | L. 500.000.000 |
| » » 1950-51 | » 500.000.000 |
| » » 1951-52 | » 500.000.000 |
| » » 1952-53 | » 500.000.000 |

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di disegni di legge.

PICCIONI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Chiedo di parlare per la presentazione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Mi onoro di presentare alla Camera, per conto del Ministro degli affari esteri, i seguenti disegni di legge:

« Contributo straordinario di lire 12 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero »;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma fra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948 »;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale e relativo scambio di note, concluso a Roma il 29 maggio 1948 ».

PRESIDENTE. Do atto al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questi disegni di legge. Saranno stampati, distribuiti ed inviati alla Commissione competente, con riserva di decidere se in sede consultiva o in sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie ».

Essendo stata chiusa la discussione generale e svolti gli ordini del giorno, e avendo parlato uno dei Relatori di minoranza, ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore per la maggioranza.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando ieri ascoltavo il chiaro e caloroso intervento del collega Capalozza, rilevavo che fra tanti punti di disaccordo intorno al tema delle locazioni degli immobili urbani, vi è almeno tra la maggioranza e la minoranza un punto comune di valutazione, quello relativo alla gravità della crisi edilizia, che veramente attanaglia il Paese. Da questa considerazione, a me sembrava logico dedurre che, se la premessa è comune, dovrebbe pur trovarsi una possibilità di intesa intorno a questa legge, la quale riverbera i suoi effetti su quello stesso fenomeno che ne è la causa, perchè non è dubbio che dalla sistemazione che riceveranno nel futuro le locazioni degli immobili urbani, si porranno le premesse per l'alleviarsi o l'aggravarsi della crisi.

Rilevavo in proposito, come non basta considerare che ci troviamo in presenza di una crisi edilizia grave; non basta indicare le cifre dei vani distrutti e mancanti, migliorandole anche quando ci torni opportuno, ma occorre discutere, ragionare con cifre

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

reali, per vedere se da esse si possa effettivamente trarre un costrutto, formarsi una idea che possa servire da mezzo d'indagine e da indice per lo scopo che noi ci dobbiamo proporre. Mi sembra, perciò, che in questo mio intervento, esprimente il pensiero della maggioranza sul disegno di legge, io debba preliminarmente soffermarmi a fare delle considerazioni in merito all'effettiva entità della crisi edilizia, e alle possibilità che noi abbiamo, con i mezzi della finanza statale e con i mezzi di quella privata, di portare un qualche contributo alla risoluzione di questa crisi. E mi sembra altresì che, quanto alle cifre, si debba stare non alle tante che sono state citate da ogni parte e che sembrano rincorrersi in gara per superarsi a vicenda, sì che finivano per dare al fenomeno aspetto inconsistente, ma a quelle cifre che ci sono state indicate dal Ministro dei lavori pubblici nella relazione al suo disegno di legge, che ha appunto per scopo l'incremento dell'edilizia civile. Tra le tante riferite, esse sono forse le più modeste, ma sono cifre ragionate, cifre sulla base delle quali noi possiamo veramente formarci un concetto concreto della entità del fenomeno e soprattutto del volume dei mezzi finanziari necessari per la soluzione della crisi.

Il Ministro dei lavori pubblici ci dice che in Italia, per riportare la situazione allo stato delle cose del 1931, occorre costruire 7 milioni e 600 mila vani, dei quali 2 milioni e 600 mila per la ricostruzione dei vani distrutti dalla guerra, e 5 milioni per la integrazione del nostro patrimonio edilizio di quanto necessario per adeguare in tutte le regioni la densità di occupazione degli immobili, alla media generale dell'anno 1931. Occorrono, dunque, 5 milioni di vani di nuove abitazioni per poter fare sì che in tutta Italia vi sia la densità di occupazione di 1,42 a vano, e fronteggiare, sia l'accrescimento della popolazione, che l'antica e cronica deficienza di abitazioni delle regioni meridionali.

I mezzi finanziari occorrenti per questa necessità nazionale sono indicati dal Ministro dei lavori pubblici nella cifra complessiva di 2.760 miliardi: 760 per la ricostruzione dei vani distrutti dalla guerra e 2.000 miliardi per la costruzione di quei cinque milioni di vani di cui abbiamo già parlato.

Pur volendo ritenere che la ricostruzione dei vani distrutti sia praticamente tutta assicurata, nel senso che è finanziata dallo Stato nel limite del contributo, e che troverà l'integrazione certa del capitale privato, sollecitato a ricostruire dal miraggio dell'incasso

del contributo, resta pur sempre che per la costruzione dei cinque milioni di vani sono necessari 2.000 miliardi di lire.

Attraverso il suo più autorizzato portavoce, che è il Ministro dei lavori pubblici, il Governo ci dice che per venire incontro a questa necessità non è possibile, allo stato attuale del bilancio, fare sforzi maggiori di quelli preventivati nei 120 miliardi di prossimo stanziamento, e che sono sufficienti appena per sovvenzionare in tre anni la costruzione di 300.000 vani, alla ragione di 100 mila vani all'anno. Dimodoché i cinque milioni di vani possono essere soltanto in minima parte costruiti attraverso il concorso dello Stato, che contribuisce sotto la forma dell'edilizia popolare, e dell'edilizia sovvenzionata.

Vi sono poi, come è noto, le iniziative del Ministro Fanfani, che indubbiamente daranno altro contributo alla risoluzione della crisi, ma poiché nei 7 anni occorrenti all'attuazione del suo piano, vi sarà un ulteriore accrescimento della popolazione, che occorre pure fronteggiare, è certo che questa cifra di cinque milioni di vani resta pur sempre la cifra alla quale bisognerà provvedere attraverso mezzi che siano diversi da quelli della finanza statale.

Di fatti il Ministro Tupini, in quella sua relazione, ci dice in modo esplicito che « non basta la sola attività degli enti e delle cooperative, con i fondi integrati dallo Stato, per risolvere la crisi degli alloggi. È necessario che l'iniziativa privata sia agevolata e sorretta e che il risparmio ritrovi la sua fiducia per l'investimento nell'edilizia ».

Questo è il pensiero del Ministro dei lavori pubblici, cioè di colui che indubbiamente avrebbe tutti i motivi e le ragioni per desiderare che si possa in Italia far fronte a questa necessità attraverso l'attività esplicata dal suo Ministero.

Occorre dunque credere che solo l'edilizia privata, e cioè l'attività industriale comune, potrà fronteggiare la necessità della costruzione nell'ambito di pochi anni, dei cinque milioni di vani occorrenti, con la spesa complessiva di 2.000 miliardi di lire.

Contrariamente a quanto il Ministro ci dice, leggiamo invece nella relazione di minoranza, stilata dai colleghi Capalozza e Ferrandi, che il fenomeno non può essere fronteggiato in questo modo. Essi affermano « che solo un intervento statale organico e pianificato possa avvicinare la fine della paurosa crisi degli alloggi, quell'intervento che è stato già realizzato e sta dando i suoi frutti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

non solo nell'Unione Sovietica ecc., ecc.». Ecco, quindi, che noi ci troviamo di fronte a due contrastanti impostazioni intorno ad un fenomeno che è unitario e reale: quello della mancanza in Italia di cinque milioni di vani e della spesa occorrente in 2.000 miliardi di lire.

Il Ministro dei lavori pubblici ci dice che questa somma non può essere procurata dal bilancio dello Stato e che occorre venga fuori naturalmente, spontaneamente, dalle forze dell'economia privata.

Ci dicono invece i colleghi della minoranza che ciò non è possibile, che è un'illusione, e che per risolvere la crisi degli alloggi occorrono invece piani, occorrono quelle pianificazioni così care alla loro impostazione ideologica, e che non può farsi affidamento su altri mezzi diversi da quelli della finanza statale.

A chi dobbiamo credere? Onorevoli colleghi, io non posso non dare su questo argomento il massimo credito al Ministro Tupini. E ciò non soltanto perché egli è in Italia, per la responsabilità che gli incombe, l'uomo più qualificato ad esporci con sincerità e con la maggiore competenza la situazione reale, ma anche per un altro ordine di considerazioni.

Quando sento dire da voi, colleghi dell'opposizione, che si sarebbe dovuto ricorrere a metodi anche drastici per fronteggiare le difficoltà della crisi edilizia, quando io sento dire da voi che si sarebbe dovuto fare il cambio della moneta e che si sarebbero dovuti tentare non so quali e quanti altri esperimenti di questo genere, io penso che ciò voi diciate soltanto per una ragione polemica, perché è evidente che, se cose di questo genere si potevano fare, esse si sarebbero dovute sperimentare sul principio, e cioè subito dopo la liberazione, quando la vita civile ricominciava quasi dal nulla.

Ma voi in quell'epoca eravate con noi al potere e non avete detto alcuna parola nuova. In quell'epoca erano al Governo Togliatti in qualità di Guardasigilli, Scoccimarro quale Ministro delle finanze, e Sereni come Ministro dei lavori pubblici, e mi sa dire lei, caro Capalozza...

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Ma eravamo pur sempre in minoranza. (*Commenti*).

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*... quale soluzione avete prospettato allora per risolvere la crisi degli alloggi? Soltanto quella del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, che si muove nell'ambito

solito e non ha alcun aspetto nuovo e risolutivo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

La verità è che, quando voi avete avuto la responsabilità del potere, avete valutato il fenomeno come una necessità da fronteggiare con mezzi reali e non con le chiacchiere, oggi invece che siete all'opposizione lo valutate in modo diverso, ed è naturale che l'opposizione veda le cose in modo diverso da come le vede chi deve reggere le sorti del Paese.

La verità è che anche allora si sentiva come non fosse possibile avviare a soluzione questo problema se non chiamando a raccolta le energie finanziarie, le forze economiche del Paese. Va anzi rilevato di passaggio che da parte nostra non si è trascurato di studiare e di tentare possibili soluzioni nuove della crisi. Quel piano Fanfani di cui si è troppo discusso, e che, anche se presentava difetti, era comunque l'unica cosa nuova che si tentasse in Italia, è stato giudicato con eccessiva superficialità. È stato ostacolato mentre doveva essere favorito, perché impostato su un concetto fondamentale, che è l'unico dal quale si possa veramente sperare la ricostruzione della Patria, il concetto della solidarietà.

Ora, onorevoli colleghi, vi dicevo che oggi, come allora, a chi amministra il Paese la realtà s'impone: la crisi è di una tale vastità che non è possibile fronteggiarla con i mezzi del bilancio statale, il quale non ancora può raggiungere il pareggio e vi tende come a una mèta ancora lontana. E se la realtà è questa, come è confermato dai precedenti in materia, noi dobbiamo concludere col Ministro Tupini che non ci sia soluzione diversa e che bisogna, per risolvere la crisi, incoraggiare l'iniziativa privata se si vuole veramente che un giorno noi possiamo trovarci fuori dalle gravi difficoltà che attualmente angustiano la vita del Paese.

Ma come incoraggiare l'iniziativa privata? Onorevoli colleghi, per far ciò non vi può essere che un mezzo solo: quello di ridare fiducia al capitale privato in quel particolare settore dell'industria che è l'industria edilizia. Occorre perciò rimuovere le cause che hanno determinato la paralisi, e per le quali, anche dopo la fine della guerra, e la eliminazione delle ragioni contingenti dell'arresto delle costruzioni, il capitale non si è più rivolto a questo settore così importante dell'industria privata. Dette cause sono da rinvenirsi nel prolungato blocco delle locazioni, che ha distrutto il reddito degli immobili, sicché, per incoraggiare l'iniziativa privata, non vi è che un solo mezzo: adottare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

una chiara e inequivoca politica di sblocco; una politica che assicuri della nostra intenzione di tornare, anche se in un domani lontano, al reddito economico dei fabbricati e alla libertà di contrattazione.

I colleghi della sinistra, e specialmente gli onorevoli Bruno, De Martino e Bianco ci hanno opposto che non vi è alcun nesso tra i due problemi dell'aumento delle pigioni e della ripresa edilizia, perché non è pensabile che i maggiori incassi per aumento dai fitti saranno dei proprietari impiegati nella costruzione di nuove case. Ma noi siamo ben lontani dal prospettarci una simile eventualità, dal momento che le maggiorazioni che ora intendiamo autorizzare non metteranno ancora in grado il locatore di coprire, col fitto, la metà della spesa occorrente per le imposte e la manutenzione dell'immobile locato.

Non diciamo né pensiamo una cosa così strana; diciamo che una tendenza legislativa dichiaratamente favorevole allo sblocco è l'unico mezzo per dimostrare che non abbiamo alcuna intenzione, attraverso un blocco totale e senza limiti, di giungere alla espropriazione della proprietà edilizia privata.

È evidente, infatti, che in una politica di blocco perdurata all'infinito e aggravata secondo i consigli della sinistra, si dovrebbe vedere necessariamente la espropriazione del capitale immobiliare urbano. E non vi può essere nessuno che, di fronte a questa concreta minaccia del legislatore, possa pensare, se ha un grammo di cervello in testa, a impiegare il proprio capitale in nuove costruzioni.

È inutile che voi mi diciate che esiste quel tale articolo della legge del febbraio del 1947 secondo il quale le nuove costruzioni sono sbloccate, perché se le vecchie case, mediante un blocco indefinito fossero statizzate, non vi è chi non comprende che, prima o dopo, dovrebbero essere bloccate e statizzate anche le nuove.

Ed infatti l'opposizione, coerentemente ai suoi principi, propone, nel disegno presentato, il blocco dei fitti delle nuove costruzioni. Ma se così facessimo, come si potrebbe restituire fiducia all'iniziativa privata e avviare a soluzione l'angoscioso problema degli alloggi?

Al contrario, occorre dire al Paese una parola che dia tranquillità agli inquilini, ma che contemporaneamente ispiri fiducia agli industriali e ai costruttori, assicurando che il blocco sarà mantenuto, ma fino a quando sarà necessario, e che verrà abolito appena

sarà possibile, perché intenzione del Parlamento è non già di statizzare le case, ma di tornare alla normalità nel settore dell'edilizia privata.

E tutto questo lo ha già detto chiaramente nel suo ordine del giorno il collega Lombardi Ruggero e lo ha spiegato in modo inequivoco il collega Fumagalli. Il blocco deve essere inteso soltanto come una necessità straordinaria che debba cessare quando non se ne ha più bisogno e mano a mano che il bisogno si attenua.

A questo punto si innesta la questione della durata del blocco delle locazioni, del lungo o del breve termine della proroga da concedere. Noi insistiamo perché la proroga sia breve e non ecceda un anno, mentre l'opposizione è ferma al termine settennale proposto dal Ministro e ci osserva che un termine minore non sarebbe logico, perché non è pensabile che possono durare meno di sette anni quelle condizioni di deficienza degli alloggi e dei redditi che ne hanno imposta la necessità.

Ora, onorevoli colleghi, a me pare che su questo argomento si impianti un vizio logico di ragionamento. Perché, se è vero che il blocco dovrà durare finché le condizioni esteriori lo renderanno necessario, non è vero e non è detto affatto che debba durare sempre con la identica disciplina, con gli stessi vincoli e con le medesime limitazioni, perché è doveroso pensare che, se si vuol giungere veramente alla normalizzazione in questo settore, occorre fare numerosi ritocchi, occorre a poco a poco restringere il blocco alle classi e alle categorie che ne hanno veramente bisogno, ponendo fuori della disciplina coloro che si vengono a trovare in condizioni di privilegio ingiusto perché fruiscono di benefici che non sono necessari per loro, benefici previsti per la necessaria difesa di categorie minori. È vero dunque che il blocco dovrà continuare, ma non nello stesso modo di oggi, e non è affatto detto che le limitazioni attuali debbano durare parecchi anni; non è affatto detto che in un prossimo avvenire l'esperienza non porti a modificare l'impostazione odierna.

Onorevoli colleghi, è chiaro che il sistema della proroga breve, che noi proponiamo, permette innanzitutto di seguire il fenomeno modificando e attenuando il blocco, appena ciò si renda effettivamente possibile ed opportuno. Noi abbiamo già proposto — ed è merito del Ministro Grassi di averlo suggerito a noi della Commissione di giustizia, perché era un punto fermo nel suo pregevolissimo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

disegno di legge — noi abbiamo già proposto di escludere dai vincoli totali, cioè dal vincolo del blocco dei contratti e delle pigioni, coloro che hanno una determinata posizione di censo. Nel progetto di legge noi diciamo che i titolari di un patrimonio di 20 milioni, e di un reddito annuo di 3 milioni di lire, non devono essere assistiti dalla tutela del blocco, perché non ne hanno necessità. Essi possono andare ad abitare nelle case nuove a nuovo canone, o possono destinare il loro denaro alla costruzione dell'abitazione. E chi ci dice che quando ci ripresenteremo alla Camera entro il 30 aprile 1950 non possiamo abbassare questi limiti?

Ecco quindi l'opportunità di non adottare una proroga lunga: soltanto una proroga breve, infatti, ci può fare ottenere quel clima di fiducia che noi invochiamo per portare la normalizzazione in questo settore.

La proroga breve ci permette anche, nell'interesse soprattutto dei poveri e di coloro ai quali il nostro pensiero e la nostra opera vanno e devono andare assiduamente giorno per giorno, ci permette di non creare l'irreparabile, perché nella legge vi sono termini tali per i quali la legge stessa nelle sue estreme conseguenze non è operante. Per ottenere materialmente il rilascio, dopo il tempo occorrente per espletare il giudizio relativo, vengono, nel disegno di legge, autorizzate proroghe, da concedersi dal pretore, per la durata di un anno.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. C'erano già, non li avete posti voi.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Va bene, non li abbiamo posti noi, ma li abbiamo confermati, e ne abbiamo quindi assunto tutta la paternità, giacché nulla ci impediva di modificarli riducendoli, come avremmo fatto se avessimo avuto veramente le intenzioni vessatorie che ci vengono attribuite malignamente! Quei termini durano adunque un anno, quanto la legge, sì che quando l'anno prossimo ci riuniremo per concedere una nuova proroga, noi chiederemo al Ministro tutti quei dati statistici che i suoi uffici, anche periferici, avranno raccolto in merito al fenomeno, vedremo quanti sfratti in Italia saranno pendenti e saremo a tempo per intervenire, se l'esperienza ci consiglierà dei ritocchi, senza che l'esperimento costi il danno di alcuno.

Vogliamo, quindi, questo termine breve, non per favorire i proprietari, come si dice, ma perché, consci della nostra responsabilità, intendiamo seguire attentamente e da vicino questo delicato settore della politica sociale.

Infine, vogliamo una proroga breve perché è certo che alle proroghe, ormai per lunga consuetudine e per opportunità psicologica, sono collegati gli aumenti dei fitti. Chi in Italia, in pendenza di una proroga già concessa per un determinato tempo non sentirebbe come inopportuna e intempestiva una norma che disponesse nuovi aumenti, che pur sono necessari e inevitabili se non vogliamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà economica e non vogliamo veramente mandare in aria le case d'Italia?

E passando, onorevoli colleghi, a quanto concerne la misura dei canoni di locazione, mi preme soprattutto rilevare un'osservazione fatta ieri nel suo intervento dall'onorevole Capalozza: quando egli diceva che, nella relazione da me stesa per la maggioranza, si osservava che fra sette anni non sarebbe stato possibile ottenere che le case in Italia — senza ulteriore vincolo — potessero costare tanto poco da potere adeguarsi a quella punta massima di 15 volte l'anteguerra, che era segnata nel progetto ministeriale come ultima meta degli aumenti, cui avrebbe dovuto seguire (secondo quella impostazione) la normalità dei rapporti in materia.

Mi diceva (e posso dire «mi diceva» perché lo diceva personalmente a me) l'onorevole Capalozza: ma dunque voi non credete alla vostra politica di ricostruzione, se pensate che in sette anni non si possa ottenere, che attraverso il giuoco della domanda e dell'offerta i fitti delle case non superino il livello di quindici volte l'anteguerra!

Mio caro amico e collega Capalozza, io rilevo qui una cosa: che noi parliamo linguaggi diversi, ma che il nostro è il linguaggio della realtà e della responsabilità, il vostro è un linguaggio troppo spesso illusorio e fallace! Come potete pensare che attuati pure tutti i mezzi atti a diminuire la crisi e costruite tutte le case che necessitano, in un periodo sia pure di sette o dieci o quindici anni, si possa ottenere che le case non costino niente o che costino così poco da non avere un fitto superiore a 15 volte l'anteguerra? Come potete pensare che il giuoco della domanda e dell'offerta possa abbassare il fitto al di sotto dell'interesse del capitale investito nelle case?

Nel vostro ragionamento dimenticate che in Italia vi è stata una grave svalutazione monetaria per cui la nostra moneta si è deprezzata di 50 volte e che è fatale che i prezzi in Italia debbano raggiungere quel parametro fino a quando la finanza statale o l'incremento degli affari non giungano — il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

che è assurdo — a riassorbire tutta la massa di denaro eccedente che abbiamo messa in circolazione.

Possiamo forse pensare che attraverso il bilancio dello Stato, raggiunto che sia il pareggio, si possa con eccedenze attive riassorbire, in un certo numero di anni, quella massa di denaro di cui è stata necessaria l'immissione per necessità straordinarie del Paese durante la guerra e dopo la guerra? O possiamo credere che il volume dei nostri scambi commerciali diventi un giorno cinquanta volte maggiore che nell'anteguerra? Solo a queste due condizioni potremmo rivalutare la moneta e quindi riavere i prezzi anteguerra. Noi dimentichiamo troppo spesso nei nostri ragionamenti, che questo fenomeno di inasprimento dei prezzi è solo in piccola parte un fenomeno economico: esso è soprattutto un fenomeno monetario che può essere combattuto soltanto con mezzi monetari, cioè rivalutando la moneta, cosa che anche potendo non vorremmo fare, giacché una deflazione importerebbe nuovi gravi squilibri e costerebbe nuove aspre sofferenze. Dalle crisi monetarie di questo genere si può uscire solo fissando il nuovo valore della moneta a quello risultante dal livello che è stato in effetti raggiunto.

Ora, non è vero che noi non abbiamo fiducia nella nostra impostazione economica e finanziaria, non è vero che non abbiamo fiducia nel piano di ricostruzione del Paese, ma è che guardiamo con senso di realtà il fenomeno e sappiamo che fino a quando la moneta mantiene questo suo livello di svalutazione, è fatale che tutti i prezzi d'Italia si adeguino a questo parametro.

Tornando in modo più stringente all'argomento dell'aumento dei canoni di locazione, va rilevato che ci sono state dette su questa questione, le cose veramente più straordinarie; ci è stata rivolta l'accusa che con questi aumenti noi vogliamo favorire la grande proprietà; che abbiamo preso gli ordini dalla Confedilizia, come l'onorevole La Rocca, nel suo fiorito linguaggio, ci disse nel suo intervento che fu il primo dell'opposizione; ci siamo intesi dire che noi vogliamo affamare il Paese, e che, comunque, i nostri aumenti sono inutili per i piccoli proprietari i quali non potranno mai con essi sollevare le sorti loro. Il che è veramente uno strabiliante argomento, giacché ammette che chi non può sollevare le sorti di qualcuno può essere autorizzato a peggiorarle. Che ragioni sono mai queste? E soprattutto che ragioni sono quelle che si

pongono avanti quando ci si dice che noi vogliamo favorire la grande proprietà edilizia, il grande capitale privato? Credo che queste cose si possano dire soltanto perché abbiano risonanza nel Paese, quella risonanza che serve al giuoco della diffamazione politica, non perché possano avere incidenza sulle nostre determinazioni che devono restare ancorate alla realtà.

Ed alla stregua di essa non possiamo non rilevare quanto gli avversari ne stiano lontani, si coprono di ridicolo, quando affermano che noi vogliamo favorire la proprietà; giacché il pensiero ci porta a considerare che, con gli aumenti disposti, siamo ancora lontani dall'aver autorizzati i proprietari a rimborsarsi le spese occorrenti per l'amministrazione. È veramente un bel favore che noi facciamo loro, quello di costringerli mensilmente a spendere notevolmente di più di quello che ricavano dalle pigioni. Eppure non ci rifiutiamo e non ci rifiuteremo di mantenere questa assurda condizione di cose, fino a quando la necessità ce lo imporrà. Con gli aumenti che intendiamo disporre, nel settore degli alloggi, otterremo che per abitazioni le quali nell'anteguerra avevano un fitto, fino a lire 500, con l'aumento del 50 per cento, si pagherà il trecentosessanta per cento complessivamente, cioè tre volte e mezzo, mentre il parametro della svalutazione del costo della vita è da 1 a 50 volte, e pagando tre volte e mezzo il fitto dell'anteguerra si pagherà una somma che non raggiunge ancora la metà delle spese incumbenti al proprietario per la manutenzione delle sue proprietà, compresi gli oneri fiscali.

Sappiamo infatti — ed è cognizione comune — che nell'anteguerra si valutava la cifra occorrente per la manutenzione e il rimborso degli oneri, nella misura di un quinto dell'intero fitto della cosa locata. Ora un quinto, in moneta di anteguerra, moltiplicato per 50, che è la misura della svalutazione della lira, ci porta a 10 unità anteguerra; come ognuno può facilmente convincersi con una semplice operazione aritmetica. Il fitto attuale, che è invece solo 3,6 della moneta anteguerra, è dunque inferiore alla metà di un quinto del fitto anteguerra, necessario a coprire le spese, espresso in moneta nuova.

Onorevoli colleghi, per quanto concerne la misura dei canoni, noi dobbiamo tendere almeno a questo, a pareggiare i fitti con le erogazioni necessarie per il mantenimento della proprietà. E per raggiungere prossimamente questa metà, intendiamo far leva su alcuni principi che abbiamo già introdotto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

in questo disegno di legge. Noi diciamo su questo argomento che non paghi o paghi poco soltanto chi non può, ma che invece paghi chi non ha bisogno ed infine che ognuno paghi secondo quello che effettivamente può. Questo è il principio dal quale siamo partiti e al quale pensiamo debba attenersi ogni legislatore che si prefigga veramente di risolvere il problema economico dei fitti.

In base a tali orientamenti, abbiamo impostato il capitolo del disegno di legge, relativo alla misura dei canoni di locazione, fondandolo sul principio della differenziazione soggettiva, considerata come una necessità economica e sociale.

Ci si è osservato in proposito che, introducendo aumenti così sensibilmente differenziati, noi abbiamo sacrificato altri principi ai quali avremmo dovuto invece ispirarci. Si è detto che abbiamo sacrificato il principio della certezza, perché stabilire una percentuale fissa di aumento è indubbiamente più pratico che non segnare aumenti diversi, in quanto dà luogo a minori contestazioni.

Ma, onorevoli colleghi, ci soccorre in questo campo anzitutto l'esperienza: già le leggi anteriori si erano poste per questa strada. Ci soccorre poi la considerazione che non è possibile, o sarebbe sommamente ingiusto, dal punto di vista economico che, per non sacrificare la certezza, noi avessimo dovuto sacrificare le possibilità economiche della totalità. Perché è certo che, se noi avessimo stabilito l'aumento in un limite determinato e fisso, avremmo dovuto abbassare questo limite sino a quello della tollerabilità di coloro che possono pagare di meno, e gli aumenti sarebbero stati fissati per tutti al livello più basso.

Ci si è detto che abbiamo sacrificato il principio del valore reale, e quello stesso della giustizia distributiva: per cui si vorrebbe che, a condizioni obiettivamente eguali, debbano corrispondere trattamenti eguali. Ma, onorevoli colleghi, è certo che questa non è una legge che segue i principi dell'economia: essa è di per se stessa una legge antieconomica perché tende a porre un freno al libero gioco delle forze economiche, nell'interesse sociale. Quindi, non possiamo avere scrupoli di questo genere. Non possiamo trattenerci dal consigliare a voi di approvare questi aumenti così sensibilmente differenziati, perché il sistema accettato ci sembra altrettanto logico, quanto illogico ed ingiusto, sia dal punto di vista economico che da ogni altro punto di vista, ci sembra quello

di ancorare gli aumenti, per salvare i principi, alle minori possibilità delle classi più povere e diseredate.

Per quanto riguarda, invece, gli aumenti segnati per i locali ad uso diverso da abitazione, cioè per quelli adibiti ad uso commerciale ed industriale, noi siamo partiti da un punto di vista che non è quello della tollerabilità soggettiva, data la diversità delle due situazioni economiche. Mentre, infatti, l'alloggio è un bene di uso e quindi il prezzo che se ne paga non può che incidere direttamente e definitivamente nel bilancio di colui che usa della cosa, invece il locale destinato ad uso commerciale ed industriale è un bene strumentale; è, cioè, un elemento del costo complessivo dell'attività commerciale ed industriale. Partendo da questo punto di vista, noi abbiamo innanzitutto considerato che verso queste categorie, che esercitano a costi nuovi e a ricavi nuovi, e soprattutto a redditi nuovi, potevamo meglio indirizzarci per segnare quegli aumenti più sensibili che possono in certo modo affrettare, almeno in un settore, la soluzione del problema.

Ma abbiamo considerato poi anche un'altra cosa: che, cioè, gli aumenti segnati per queste categorie non incidono sul reddito di coloro che sono obbligati a pagarli. O per meglio dire, può darsi anche che incidano, ma solo minimamente ed in alcuni casi, perché è certo che nella maggioranza dei casi gli aumenti segnati per queste categorie commerciali e industriali, relativamente ai canoni dei locali adibiti alle loro attività, sono reversibili e riversati sui consumatori, alla cui utilizzazione sono destinate le cose da essi commerciate o prodotte.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Così aumenta il costo della vita.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Adesso giungerò anche alla questione del costo della vita.

Vi dicevo, onorevoli colleghi, come sia evidente che, mentre per gli alloggi il problema è di tollerabilità, per quanto riguarda, invece, i locali commerciali ed industriali, il problema è di trasferibilità; cioè di incidenza non su colui, che è chiamato a pagare il maggior onere, ma invece su quelle categorie di persone che sono chiamate ad utilizzare le cose prodotte o commerciate.

È, allora, evidente che il problema si sposta dalla sfera della tutela sociale di individui o di classi di debitori a quella più vasta della politica economica, trattandosi di decidere — il che è compito esclusivo del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

legislatore — su quali categorie di consumatori si possa e si voglia incidere, fino a quale limite e con quale gradualità.

Desidero insistere su questo concetto per rispondere a coloro, che ci hanno richiamato in quest'Aula, a troppo vivi colori, la serrata da pubblici esercizi e ribadire come questo non sia un problema che interessi tanto quelle categorie quanto il legislatore, perché l'incidenza non è su di esse, ma sulle classi di consumatori cui essi riverseranno gli aumenti.

Quando noi diciamo ciò, ben conosciamo e prevediamo la obiezione che ci faceva poco fa il collega Capalozza: che cioè l'aumento eleva il costo della vita.

Osservo che il costo della vita può anche non elevarsi, se l'aumento del fitto è prudente e tempestivo, se cioè si approfitta per attuarlo di quel momento in cui appare, in base alla osservazione dei dati dei mercati mondiali, approssimarsi una diminuzione dei prezzi. E se le cose che ci dicono i giornali di tutte le parti del mondo sono vere, ed i prezzi all'ingrosso effettivamente cominciano a segnare una inflessione nella curva della loro ascesa e cercano di precipitare in basso, per condizioni generali relative al traffico e, soprattutto, alla produzione; è chiaro che il momento da noi prescelto per ritoccare i fitti si presenta quanto mai favorevole ed opportuno.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Evidentemente, il fallimento e la bancarotta di tutti i commercianti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ma quand'anche noi dovessimo ritenere che dall'aumento dei fitti in questa materia debba derivare un aumento del costo della vita, dobbiamo pur chiederci onestamente e chiaramente: è pensabile che il costo della vita possa essere mantenuto ancorato a una certa cifra col solo sacrificio di una categoria economica? È possibile mantenere un sistema di vincoli, e per un solo settore dell'economia, in un regime di libera attività economica? Saremmo degli illusi se lo credessimo, perché è certo che un settore solo non può essere sacrificato alla attività di tutti gli altri; è certo che, in un regime di libera economia, se un settore viene sacrificato e compresso fino all'annullamento, esso è costretto a perire, perché è naturale che i capitali privati, rifuggendo da quel settore compresso, si riverseranno in altri più remunerativi. È vana illusione che si possa regolare l'economia del Paese col sacrificio di determinate categorie economiche.

Diciamolo chiaramente: il problema del costo della vita è problema di equilibrio economico; perché l'economia non esiste senza equilibrio, senza eguaglianza dei redditi e dei profitti. E diciamo che, solo allora sarà finita la crisi economica prodotta dalla guerra, quando i prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi saranno reintegrati nel loro valore monetario: il che, deve avvenire, ed è opportuno che avvenga, anche se fosse per derivarne un qualche ulteriore aumento del costo della vita.

In merito alle disposte valutazioni di ordine subiettivo, sia per quanto riguarda lo sblocco dei contratti — caso di coloro che hanno un determinato patrimonio o reddito — sia per quanto concerne gli aumenti differenziati, ci si è osservato che trattasi di un sistema empirico il quale sconvolge il mondo dell'economia e segna una ingiustizia dal punto di vista sociale. Infatti, ci è stato detto, soprattutto dall'onorevole De Martino: il vostro è il metodo della fortuna cieca. Perché volete attribuire ad alcuni proprietari il diritto di riavere la casa, mentre tutti gli altri non la possono riavere? Perché volete far sì che determinati proprietari possano godere di aumenti anche notevoli, perché in possesso di negozi, mentre altri debbono segnare il passo, perché in possesso di alloggi?

Relativamente a codesta questione sono state avanzate delle proposte che il progetto di minoranza ha fatte proprie e che concernono la istituzione di un fondo nazionale di ricostruzione, al quale, anziché ai proprietari, siano devoluti i benefici degli aumenti disposti, perché col loro gettito si provveda alle necessità della ricostruzione edilizia.

Questo è uno degli argomenti a sensazione su cui maggiormente si è insistito per denigrarci, affermandosi che noi non siamo preoccupati affatto della ricostruzione, giacché se lo fossimo accederemmo a queste proposte, e che siamo invece preoccupati soltanto di favorire la classe dei proprietari di case. Ma le ragioni per cui ci siamo opposti e ci opponiamo decisamente alla creazione di un fondo di ricostruzione sono assai semplici e concrete, e tali da convincere chiunque circa la inutilità, dannosità e inattuabilità di un simile fondo nazionale da intitolarsi alla ricostruzione. Come ognuno comprende, il sistema sarebbe di una eccezionale onerosità, perché dovremmo, in tutta Italia, per riscuotere una parte dei fitti, creare una rete di incaricati dell'accertamento e della riscossione, una

rete che ci permetta di raggiungere i luoghi più remoti della Penisola per incamerare il danaro. Che cosa ci costerebbe questo sistema, che comporta una così imponente impalcatura burocratica?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Eppure, in Francia lo fanno.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Che cosa ci costerebbe poi una impalcatura tecnica che ci permettesse di devolvere per gli scopi dell'edilizia la somma che fossimo andati a raccogliere attraverso il sistema del prelievo degli aumenti dei fitti?

Ma la ragione fondamentale che supera ogni altra è di ordine logico, ed è da sola atta a dimostrarci come il fondo di ricostruzione non possa giustificarsi sotto nessun profilo. Per rinvenirla basta chiedersi: il prelievo che si dovrebbe operare dai locatori, cosa rappresenta nel sistema della finanza dello Stato? Evidentemente non potrebbe costituire che una nuova imposta la quale tende ad eliminare il soprappiù che concediamo col contagocce. Ma che razza di imposta sarebbe? Non una imposta sul reddito, ma un'imposta sul reddito mancato. Infatti, se partiamo dal punto di vista già dimostrato che i proprietari degli immobili non ricevono dagli inquilini quanto è necessario per il rimborso delle spese, è ovvio che noi, col fondo di ricostruzione, attueremmo per la prima volta nella storia e nel mondo questo assurdo principio finanziario, di imporre non su un reddito ma su una spesa e cioè su una entità patrimoniale negativa. Se intendessimo attingere nuovi mezzi dall'edilizia, ben potremmo farlo senza creare il carrozzone del fondo di ricostruzione, ma ricorrendo ad inasprimenti della comune imposta fondiaria. Ma come se ciò non bastasse, vi è ancora un altro motivo che fa cadere la proposta, non solo nell'assurdo, ma nel ridicolo e la fa apparire, qual'è, cioè la cosa più strana ed esilarante che si sarebbe potuta mai concepire in materia.

Rileviamo dal progetto di minoranza che per aiutare i proprietari delle vecchie case e stimolare l'affluenza del capitale alle nuove costruzioni, si propone di togliere le imposte fondiarie. E poiché, colleghi dell'opposizione, col fondo di ricostruzione intendete mettere nuove imposte, nel mentre dite di voler togliere le vecchie, permettete che vi chiediamo: le imposte le volete togliere o le volete mettere? Perché a noi pare che volete metterle mentre le togliete e toglierle mentre le mettete. (*Applausi al centro*). La verità è che voi non le volete né togliere né mettere, ma volete solo agitarvi per dire

che siete i salvatori della piccola proprietà, della classe povera, dei più piccoli proprietari di case! Per l'inconsistenza e l'impossibilità pratica e logica dell'attuazione di un sistema il quale ha per base una contraddizione, noi siamo ben lontani dal poter aderire ad una simile proposta. Dico noi, nel senso del Governo di maggioranza, che ha la responsabilità di amministrare, e non soltanto di agitare dei fantasmi esprimenti vane lusinghe allettatrici.

A questo proposito, varrà ricordare come sia ingiusto e contrario alla realtà, — per usare un termine moderato — quello che ci siamo intesi ripetere da voi, colleghi dell'opposizione, che noi non vogliamo il bene dei piccoli proprietari, perché ci saremmo opposti allo sgravio fiscale. E poiché noi votammo all'unanimità un ordine del giorno al riguardo, ci si dice ora che gli ordini del giorno non servono a nulla e sono destinati a lasciare il tempo che trovano.

Ma, onorevoli colleghi, anche qui dobbiamo guardare la realtà delle cose: esiste o non esiste l'articolo 81 della Costituzione che impedisce di assumere nuove spese senza nuove entrate? È evidente che, sia nel linguaggio contabile che in quello comune della pratica della vita, l'eliminazione di entrate equivale ad assunzione di spese. Noi non ci siamo affatto opposti, anzi abbiamo sollecitato il Governo e vogliamo venire incontro alle necessità di questa povera classe dei piccoli proprietari, attuando gli sgravi fiscali che da ogni parte si desiderano. Ma dobbiamo farlo non avventatamente, al solo scopo di agitarci, bensì con tutti i crismi della legalità costituzionale. Dobbiamo, insieme con il Ministro delle finanze, studiare la possibilità delle nuove entrate da creare prima di eliminare le vecchie. E saremo ben lieti di farlo: sarebbe strano che non lo fossimo, trattandosi di cosa attinente a una esigenza così palpitante e da noi così vivamente sentita, quale la difesa della piccola proprietà.

Con questi presupposti ed in base a questi principi, onorevoli colleghi, sono state da noi formulate le norme della legge, la quale, in un esame fugacissimo che io ne farò può essere distinta in nove titoli, di cui sei principali, relativi: alla proroga, alla misura del canone, alle sub-locazioni, alla materia degli sfratti, all'edilizia sovvenzionata, e infine alle disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. Su quest'ultimo capo vi è, come è noto, un parere della Commissione finanze e tesoro inteso a stralciare l'intero

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

capitolo perché uguale ad uno contenuto nel disegno di legge presentato dal Ministro Tupini per l'incremento delle costruzioni edilizie. Sulla questione si è anche discusso in quest'Aula, e poiché è opinione comune che l'argomento possa essere quanto meno accantonato, io mi dispenserò dall'illustrare le norme relative.

Esaminando brevemente gli altri titoli, vi dirò che in materia di proroga noi abbiamo assunto, come punto di partenza, che essa debba intendersi esclusa per i contratti stipulati dopo la data del 1° marzo 1947; confermando ciò che fu già in tale senso disposto con l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

Ne consegue che il blocco deve ritenersi attinente non all'immobile ma al contratto di locazione: il blocco segue la vita del contratto e non segue invece le vicende e i passaggi di utilizzazione dell'immobile.

Circa la data della proroga, si è stabilito che non sia possibile assumere nessun impegno per quanto riguarda quella della effettiva e definitiva cessazione del blocco. Su questo argomento il progetto ministeriale aveva una impostazione diversa, ma ormai voi avete inteso ripetere da tanti oratori quali sono state le ragioni che ci hanno indotto ad opinare diversamente. La ragione sostanziale e fondamentale è quella che col sistema degli aumenti in proporzione aritmetica non si sarebbe potuto raggiungere, nell'ambito del periodo preventivato come necessario e sufficiente per giungere alla abolizione dei vincoli, il livello delle libere contrattazioni, ma vi sarebbe restato uno sbalzo di una tale misura per cui è certo che in Italia, alla fine dei sette anni proposti dal progetto ministeriale, avremmo dovuto prorogare ancora il blocco, chissà per quanti anni ancora. Ci è sembrato perciò che in proposito nessun impegno possa e debba essere assunto.

L'intesa o, più che l'intesa, la convinzione comune di noi tutti è, però, che la proroga debba continuare, come ho già detto, fin quando le condizioni esterne la renderanno necessaria.

Intanto però noi abbiamo ritenuto che sia il caso di proporre una proroga breve, per tutte quelle considerazioni che vi ho già detto e che non starò ora a ripetere.

In quanto ai limiti del blocco, o, potremmo dire, ai nuovi casi di sblocco introdotti, possiamo raggrupparli nel seguente modo.

Alcuni si ispirano a motivi di carattere generale e sociale. Ad essi, prima di ogni altro, appartiene il caso del censo, in rapporto

al quale abbiamo creduto di porre fuori della tutela del vincolo tutti coloro che, per le loro condizioni di agiatezza, possono pagare i fitti del mercato libero o possono costruirsi l'alloggio. Per considerazioni di utilità generale si è anche autorizzato il rilascio, quando la disponibilità dell'immobile occorra per effettuare la riparazione dei danni di guerra o per eseguire piani regolatori.

Il collega onorevole Capalozza ci diceva, a proposito della riparazione dei danni di guerra, che noi abbiamo contemplata l'ipotesi senza specificare che ciò sia permesso solo in caso di assoluta necessità. Ma noi invece questo lo abbiamo chiaramente detto, specificando che deve trattarsi di una riparazione che renda necessaria la ricostruzione integrale e che la necessità di questa debba essere riconosciuta dal competente ufficio del Genio civile.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sì, ma bisogna essere più chiari, più espliciti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Quindi, onorevoli colleghi, questa critica non ci tocca; il principio che ispira la norma è soltanto il bene comune. Per quanto, infatti, possa essere triste la situazione del senza-tetto che si è aggrappato ai ruderi di una casa diroccata, è evidente che il suo interesse individuale deve essere sacrificato a quello generale della ricostruzione.

Esaurita così la disamina dei casi di sblocco introdotti per interessi di carattere puramente generale e sociale, non abbiamo alcuna difficoltà ad ammettere che due nuove ipotesi sono invece dirette a una più efficace tutela del diritto di proprietà.

La prima riguarda il caso dei figli del locatore, cui abbiamo creduto giusto accordare la possibilità, quando si trovino nella condizione di urgente, improrogabile necessità, di avere un alloggio, di ottenerlo dai genitori concedendo a costoro il diritto di chiedere all'inquilino il rilascio.

Osservo che nella maggior parte dei casi una tale tutela si doveva ritenere già compresa nella legge anteriore, come in qualsiasi legge che assicuri al proprietario, in determinate condizioni, la possibilità di riavere la sua casa.

Una voce all'estrema sinistra. La giurisprudenza li aveva esclusi.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiarisco il mio pensiero al riguardo. I figli, fino a quando vivono col padre, prendendo moglie e proliferando, aumentano le necessità della famiglia. È evidente che in tal caso la necessità dei figli diventa la neces-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

sità dell'intera famiglia. E anche secondo la giurisprudenza, è stato sempre ammesso che i genitori potevano riavere il possesso della casa locata, quando essa era necessaria per la famiglia aumentata a causa dell'accrescimento derivato dal matrimonio dei figli. Le necessità dei figli, almeno in alcuni casi, hanno sempre ricevuto una tutela indiretta.

L'innovazione, per quanto li riguarda, è dunque limitata soltanto a quei casi in cui si tratta di procurare ai figli un alloggio in aggiunta a quello del padre, per condizioni inerenti alle loro necessità di vita.

Una voce all'estrema sinistra. E le necessità preesistenti delle famiglie degli inquilini?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* Onorevoli colleghi, a me pare che l'innovazione non meriti censura e non meriti forse nemmeno tante discussioni, perchè non abbiamo affatto scritto che i figli del proprietario possono avere senz'altro la casa. Abbiamo sempre limitato questa possibilità ai casi di assoluta e improrogabile necessità, quando cioè essi siano privi di alloggio. In una situazione di questo genere si è creduto giusto che sull'interesse dell'inquilino prevalga quello dei figli del locatore. Il che non dovrebbe sembrare ingiusto od eccessivo.

L'altra ipotesi che noi abbiamo introdotta, e che pure si ispira a considerazioni di diritto privato, è quella relativa alla possibilità di riavere il possesso dell'immobile, sempre quando vi sia l'improrogabile ed urgente necessità, da parte di chi l'abbia acquistato dopo il marzo 1942.

A tal proposito rilevo che dal punto di vista formale, o potremmo dire giuridico, non vi è alcuna differenza tra le proprietà acquistate anteriormente e posteriormente a quella data e che le condizioni che avevano determinata la discriminazione, erano estranee alle valutazioni di ordine giuridico relative alle attribuzioni del diritto di proprietà.

Le ragioni che ispirarono il divieto di chiedere la libertà dell'immobile da parte di chi ebbe ad acquistarlo dopo il marzo 1942 sono di carattere economico e sociale, in quanto si intese con esso di frenare la speculazione sugli immobili urbani da parte di coloro che acquistandoli a basso prezzo come bloccati ed occupati, ne vedevano accrescere il valore attraverso la conseguita libertà. Ma se lo scopo della norma era — come non è dubbio — quello di colpire la speculazione, è ovvio che essa non ha motivo di

sussistere quando si possa escludere, nel caso singolo, che speculazione ci sia.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* Non è esatta l'impostazione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* È la vostra, perchè siete voi che avete insistito tanto sul valore moralizzatore della norma in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, non polemizzi, non faccia colloqui.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* Mi scusi. Comunque, ritengo per certo che se noi, con opportuni accorgimenti e limitazioni, riusciamo ad ottenere che della abrogazione della norma non possano approfittare coloro che intesero di compiere con l'acquisto una speculazione, noi possiamo tranquillamente rinunciare alla disposizione senza timore di compiere un'ingiustizia.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* Quel limite è stato posto perchè sono cominciate a mancare le case per i bombardamenti del 1942.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* Ma ora tre milioni di vani danneggiati sono stati nuovamente resi abitabili.

Nel restituire al proprietario, divenuto tale dopo il marzo 1942, il diritto, in caso di necessità, di entrare in possesso della casa sono state perciò poste due condizioni: che egli non possieda che quella in tutto il territorio dello Stato, e che siano trascorsi almeno tre anni dall'acquisto. Ciò ci rende tranquilli perchè non è speculatore chi comprò un solo appartamento. La speculazione è stata fatta da colui che arricchitosi con la guerra, ha comprato palazzi e case in uno o in più luoghi e non da colui che attraverso i risparmi ha potuto comprarsi un solo alloggio, mosso evidentemente dal desiderio di possedere una casa per abitarvi. La limitazione dell'unica proprietà posseduta elimina dal beneficio gli speculatori, mentre l'attesa dei tre anni non incoraggia altri ad effettuare l'acquisto.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* È stabilito un appartamento anche per i figli, ed i figli possono essere dieci; in tal caso dovrà essere lasciato libero un appartamento per ogni figlio.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* È ben chiaro che si tratta di un solo appartamento. A introdurre la disposizione siamo stati sollecitati, onorevoli colleghi, dalle pressioni pervenuteci in decine e decine di lettere da sinistrati e da sfollati di guerra che, rimasti senza casa, andati in altri posti, occupatisi altrove al lavoro, sono

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

riusciti, attraverso le piccole indennità riscosse e i loro piccoli risparmi, ad acquistare un alloggio; abbiamo voluto favorire costoro che più ce ne hanno pregato perché sono tra quelli che più hanno sofferto a causa della guerra.

E passando ad altri casi di sblocco, rileviamo come essi non rappresentino che semplici adattamenti disposti per dare a tutti la possibilità di attenuare il sacrificio e il disagio che il regime stesso di blocco e di coercizione procura.

Sono semplici adattamenti, vi dicevo, e di essi il primo e più importante riguarda lo smembramento degli alloggi sovrabbondanti. Noi vogliamo che gli alloggi sovrabbondanti, egoisticamente tenuti in possesso degli inquilini che li mantengono soltanto, perché non li pagano, siano smembrati, e che nella parte eccedente possa andare ad abitare il proprietario, giacché scopo della legge è di soccorrere coloro che hanno bisogno, non pagare il lusso ed il superfluo ad alcuno.

Nel disegno di legge lo smembramento è previsto solo se la parte eccedente occorra al locatore; ma sono stati presentati emendamenti diretti a rendere sempre operante il principio che il blocco sia contenuto nei limiti della necessità, e si tuteli l'interesse della collettività che vuole che gli alloggi siano aumentati sempre entro il campo di un migliore adattamento della disciplina. Si è studiata inoltre la possibilità che per « giustificate esigenze » del locatore o dei propri figli si possa, attraverso il cambio della casa o comunque l'offerta di un nuovo alloggio, rientrare nel possesso e nella disponibilità di quella locata. Al riguardo ci siamo intesi rivolgere delle critiche infondate. Ci si è detto: Volete tutelare persino le giustificate esigenze del proprietario, non vi basta la « improrogabile necessità »? Ma noi rispondiamo: Cosa c'è di male in questa possibilità di adattamento? È, invece, da rilevare che essa non diminuisce ma aumenta la stessa tutela dei conduttori. L'onorevole Cavallari, citando la giurisprudenza in materia, lamentava che spesso semplici esigenze erano state elevate al rango di improrogabili necessità allo scopo di autorizzare il rilascio. È ovvio che ciò non avverrà più ora che anche le esigenze del locatore, se giustificate, vengono tutelate, mentre l'inquilino è protetto dalla disposizione che impone al locatore di fornirgli in tal caso un altro alloggio.

E, venendo agli aumenti, occorre precisare innanzi tutto chi riguardano. Essi

non si applicano che ai soli fitti bloccati, previa eliminazione di aumenti anteriori che fossero stati illegalmente apportati e concordati.

Per gli immobili adibiti ad abitazione l'aumento è del 50 per cento. La detta percentuale si riduce fino al 30 o aumenta sino al 100 nei casi in cui il conduttore abbia rispettivamente possibilità economiche inferiori o superiori alla media.

Con gli aumenti così segnati ho già detto che si raggiunge, facendo uguale a cento il numero indice del 1938, la misura di tre volte e mezzo l'ante-guerra, precisamente la misura del 360 per cento.

Per quanto riguarda i locali destinati ad uso diverso, l'aumento è dal 100 al 150 per cento, e anche con la percentuale più alta i fitti dei locali adibiti al commercio in genere aumentano sino a 15 volte e mezzo l'ante-guerra; mentre quelli dei pubblici esercizi e dei negozi di lusso, che subirono aumenti nel 1947 fino al 300 per cento, vanno ad un massimo di 31 volte.

Ho visto degli emendamenti che cercano di diminuire questa ultima cifra introducendo un massimale di 25 volte. Se ne discuterà a suo tempo.

Sulla questione degli aumenti la minoranza ha proposto un sistema diverso che è parso a taluno accettabile e preferibile.

Il sistema della minoranza, che è stato suggerito dalla C. G. I. L., distingue gli alloggi in 3 categorie: popolari, di civile abitazione e di lusso, con aumenti massimi nella corrispettiva misura del 30, del 50 e del 100 per cento.

Non abbiamo creduto di accettare tale sistema perché con le trasformazioni sociali avvenute a causa della guerra, spesso i poveri sono rimasti ad abitare, se non in case di lusso, almeno in case di civile abitazione, e tanti che poveri erano e più non lo sono, a causa della impossibilità di trovare alloggi più rispondenti alle loro nuove condizioni di vita, sono rimasti invece ad abitare in alloggi popolari.

Queste considerazioni di carattere soggettivo si sono imposte anche alla minoranza, che ha dovuto integrare lo schema obiettivo, con criteri di valutazione soggettiva, stabilendo che non sia apportabile un aumento superiore al 20 per cento quando si tratti di persone che vivano di redditi di puro lavoro e che non possano perciò sopportare maggiori aumenti.

Ma se ricorrere a una valutazione soggettiva è necessario, è inutile complicare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

ancora le cose in materia di aumenti. Tanto vale dichiarare esplicitamente, come ha fatto la Commissione, che gli aumenti devono essere graduati in rapporto al grado di capacità economica dei conduttori.

Passando ad esaminare il capitolo relativo alle sublocazioni, rileviamo come sia stato nostro intento colpire le esose speculazioni che in questo campo si compiono quotidianamente, speculazioni alle quali ci siamo abituati e che non ci fanno più impressione. Va al riguardo rilevato come intorno al tema delle locazioni si sia formata in Italia una mentalità che ha veramente aspetti paradossali. Così mentre tutti strillano se per un determinato alloggio sia dal conduttore pagato un canone anche di poco superiore al limite di legge, perché si afferma che il conduttore, anche se può, non deve in nessun caso pagare più di quattro o cinque volte il fitto anteguerra; tutti invece considerano logico e normale che il subinquilino sia costretto a pagare una cifra di 8-10-15 mila lire al mese, cioè una cifra parecchie volte superiore al fitto base che il conduttore diretto paga al proprietario.

Nell'intento di colpire esosi speculatori, si sono imposti, ai conduttori che sublocano, maggiorazioni del canone in favore del locatore, e che variano, secondo i casi, dal 50 al 250 per cento.

Per gli sfratti, argomento veramente triste e penoso, abbiamo creduto di usare tutta la maggiore nostra comprensione confermando quei termini massimi di dilazione che erano già nella legislazione precedente e che, considerato anche il periodo necessario per il giudizio di cognizione, implicano che il rilascio non possa avvenire se non circa dopo un anno e mezzo dalla data della richiesta.

L'ultimo capo di cui mi occuperò è quello relativo all'edilizia sovvenzionata. È questo un argomento molto interessante, onorevoli colleghi, sia perché riguarda la sola attività di costruzione attualmente ancora efficiente, e sia perché interessa le sole organizzazioni di cui disponiamo per fornire case alle classi meno abbienti. Sia l'I. N. C. I. S. che gli Istituti delle case popolari, costruiscono oggi in Italia alloggi in considerevole misura, contribuendo così in modo apprezzabile alla risoluzione della crisi. Ecco perché richiamo l'attenzione di tutti su questo particolare aspetto del problema. E poiché il complesso più importante è quello dell'I. N. C. I. S., mi soffermerò a considerare in modo particolare i problemi inerenti al detto Istituto.

Ma quello che dirò, almeno fino ad un certo punto, interessa tutto il sistema dell'edilizia sovvenzionata e quindi anche gli Istituti delle case popolari e gli enti similari.

Sull'I. N. C. I. S. abbiamo inteso in quest'Aula dire moltissime cose, esprimere i giudizi più diversi, formulare le accuse più disparate; abbiamo inteso dire che questo Istituto compirebbe una esosa speculazione, perché le case dell'I. N. C. I. S. sarebbero fittate a prezzi più alti di quelli dell'edilizia privata: il che farebbe venir meno lo scopo stesso dell'Istituto che andrebbe perciò soppresso.

E su questo argomento si è detto pure che ciò avverrebbe perché l'I. N. C. I. S. avrebbe appesantito la sua struttura creando una onerosa amministrazione centrale per le necessità della quale sarebbe costretto a gravare la mano sugli inquilini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FUSCHINI

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ricorderò che l'I. N. C. I. S. fu creato con decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e fin da allora fu concepito come una organizzazione centrale che abbia emanazioni periferiche. È evidente che non possa esistere una simile organizzazione senza una amministrazione centralizzata necessaria per l'attività costruttiva come per l'attività finanziaria. (*Interruzione del deputato Buzzelli*).

Soprattutto per necessità finanziarie, perché così come i finanziamenti sono congegnati, è necessario che un organo centrale possa contrarre dei mutui offrendo in garanzia tutto il patrimonio esistente nell'ambito della organizzazione.

D'altra parte, se l'I. N. C. I. S. così com'è, spende per la gestione tanti milioni, è evidente che una amministrazione decentrata dovrebbe spendere di più, perché se invece di avere solo al centro tecnici e amministratori, li avesse in ciascuna provincia, dovrebbe evidentemente averne un numero molto maggiore.

Nella legge istitutiva del 1924 si stabilì che i corrispettivi di affitto, e cioè le pigioni degli alloggi concessi in fitto, dovevano essere formati in base al rimborso degli oneri e delle spese (articolo 379 del testo unico dell'edilizia popolare sovvenzionata). «Gli alloggi», dice l'articolo, «sono dati in affitto mediante contratti a termine. L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

proporzionale di manutenzione e spese necessarie e da quella occorrente per la costituzione di un fondo di garanzia».

Dunque, la concessione amministrativa o il contratto di locazione, se voi volete, che veniva stipulato, aveva per corrispettivo il rimborso delle spese che effettivamente venivano erogate per l'organizzazione dell'Istituto e per la costruzione e la manutenzione delle case.

L'I. N. C. I. S. non sorgeva per compiere attività industriale e speculativa, ma per svolgere una funzione pubblica nell'interesse dello Stato e in quello degli assistiti, cioè degli impiegati che trovavano alloggio nelle case che esso costruiva col concorso dello Stato medesimo.

In un capoverso successivo di questo articolo si stabiliva che il corrispettivo di affitto per le case costruite nella stessa città in tempi e a costi diversi doveva essere in massima perequato tenendo conto delle speciali condizioni. Si disponeva cioè che i canoni di locazione, oltre a dover coprire tutte le spese, fossero resi anche uniformi in ciascun comune, mediante una perequazione tra i prezzi delle nuove costruzioni e quelli delle vecchie, sì che non si avessero disparità di fitto tra case costruite nello stesso comune in tempi diversi.

Su questa base erano formati in Italia, secondo l'articolo 379, all'inizio della guerra, i fitti degli alloggi I. N. C. I. S.

Venuta la guerra, anzi prima della guerra, nel 1936, anno in cui ebbe inizio la illusoria legislazione vincolistica dei prezzi dei servizi e degli affitti, col crescere delle spese, sorse per l'I. N. C. I. S. il problema relativo alla possibilità dell'aumento dei corrispettivi di affitto. Detti corrispettivi, come s'è detto non erano dei canoni di locazione, ma semplicemente rimborsi di spese in esito ad un contratto che dal mio punto di vista ha molto più il carattere di una concessione amministrativa anziché di un negozio di diritto privato e quindi di locazione.

Comunque l'I. N. C. I. S., sopraggiunta anche la guerra, ritenne di non dover modificare i corrispettivi di fitto e li tenne inalterati fino al 1945.

A guerra finita, la materia delle locazioni fu regolata dalla legge 12 ottobre 1945, n. 669, nella quale l'articolo 38 si occupò dell'I. N. C. I. S. e degli Istituti autonomi delle case popolari, disponendo che per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni degli immobili appartenenti ai detti Istituti, si sarebbe provveduto con separato decreto legislativo

Con ciò si diceva che degli aumenti dovevano essere apportati, ma non nella forma percentuale, bensì in quella del sistema prescritto dalla legislazione anteriore, ribadendo il principio dell'articolo 379 del testo unico sull'edilizia popolare e sovvenzionata. Si diceva che bisognava procedere all'adeguamento e alla perequazione; adeguamento, cioè formazione di nuovi prezzi di locazione atti a riassorbire le maggiori spese e a ripianare il bilancio, e perequazione, cioè livellamento dei fitti antichi con i nuovi.

Sulla base di questa indicazione, contenuta nella legge del 1945 sulle locazioni, fu pubblicato il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 667, autorizzante appunto l'adeguamento e la perequazione dei canoni I. N. C. I. S. e degli Istituti autonomi delle case popolari. Si dispone con l'articolo 1: «L'Istituto nazionale per le case popolari degli impiegati dello Stato, I. N. C. I. S., è autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione a norma del secondo comma dell'articolo 379». E poi: «Il predetto Istituto è altresì autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per le case costruite in località, in tempi e costi diversi».

Con questo decreto legislativo si ribadivano i concetti fondamentali, ma si introduceva anche qualche innovazione. Si stabiliva che la perequazione venisse operata non sul piano locale ma sul piano nazionale; e si stabiliva che l'I. N. C. I. S. non poteva procedere agli adeguamenti e perequazioni di sua iniziativa, ma doveva sottoporre i propri piani finanziari che li disponevano all'approvazione dei due Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Sulla base di questa legge si formò dall'I. N. C. I. S. il piano finanziario, che venne approvato con due decreti interministeriali: quello dell'8 marzo 1946 relativo agli alloggi, e quello del 18 marzo 1947 relativo ai negozi.

Per quanto riguarda gli alloggi si stabilì che la somma dovuta per vano-mese venisse elevata alla cifra media di lire 166,50.

Per quanto riguarda i negozi si fece invece ricorso a un criterio diverso, stabilendosi che per essi il fitto fosse determinato in ragione di 180 lire a metro quadrato di superficie, per i vani esterni e 90 per quelli interni.

A questo punto è necessario che io ricordi l'affermazione dell'onorevole Buzzelli che le case I. N. C. I. S. in Italia sono state aumentate dal 400 all'800 per cento.

BUZZELLI. A noi risulta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ve lo hanno forse scritto i vecchi inquilini I. N. C. I. S., i vecchi inquilini che hanno scritto queste ed altre cose. Ma noi dobbiamo stare alla realtà: e la realtà è quella legislativa. Non è possibile pensare che un Istituto, che è controllato dallo Stato ed agisce in base alle leggi ed ai piani finanziari, approvati con decreti ministeriali, possa applicare aumenti diversi da quelli stabiliti.

La verità è soltanto questa: elevando il canone a lire 166,50 il vano-mese, si apportò un aumento del 400 per cento, tenuto conto che il fitto anteguerra era di lire 40 a vano, pari alla metà di quello dell'edilizia privata. Si operò cioè un aumento che può apparire maggiore di quello concesso all'edilizia privata, ma che in effetti è minore, perché a questa fu anche accordato il rimborso dei maggiori oneri per il servizio di portierato, ascensore, acqua, ecc., oneri che attualmente gravano il bilancio dell'I.N.C.I.S. di ben 73 milioni.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Tutto questo in teoria, perché gli inquilini pagano di più.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Non è affatto vero. Noi vi esponiamo le cifre del bilancio che è approvato da due Ministeri; non ci facciamo come voi portavoci di vaghe informazioni. Abbiamo inteso, del resto, in Commissione la voce di un uomo responsabile, il quale ha detto, credendo di impressionarci, che in una grande città d'Italia, per un appartamento di parecchie stanze, egli paga due mila lire mensili, il che è evidentemente una cifra assai modesta.

I fitti dell'I. N. C. I. S. furono portati a questo limite; gli altri aumenti superiori, del 400 e dell'800 per cento, non esistono. Possono sussistere aumenti maggiori per quanto riguarda i negozi, perché col sistema di lire 180 a metro quadrato, si va indubbiamente a cifre più alte. Ma non credo dobbiamo preoccuparci anche per quei commercianti che hanno trovato nei negozi dell'I. N. C. I. S. una sistemazione vantaggiosa. Caso mai dovremmo preoccuparci di gravare quanto più possibile su di essi, in quanto le somme da essi versate vanno, nel sistema dell'adeguamento, a diminuzione dei canoni degli alloggi.

Che cosa è accaduto, dopo i piani finanziari approvati nel 1946, dopo cioè che le case I. N. C. I. S., sul fitto base di 40 lire al mese-vano anteguerra, sono state portate a 166,50 ?

Per l'I. N. C. I. S. si è verificato un nuovo deficit di 90 milioni per maggiori spese generali, specialmente per gli stipendi agli impiegati e i salari ai portieri. Il che è inevitabile, perché non è pensabile che questi lavoratori possano non godere di quegli aumenti che sono stati concessi a tutti gli altri.

Contemporaneamente, cosa è accaduto nel Paese, nel campo dell'edilizia privata come in tutte le attività economiche ?

È accaduto che dal 1946 ad oggi vi è stato un aumento del costo della vita, e in conseguenza si sono avuti gli ulteriori aumenti concessi ai fitti bloccati con i decreti legislativi 27 febbraio 1947 e 23 dicembre 1947, aumenti che insieme sommati ammontano al 75 per cento delle pigioni anteriori. Quindi in Italia, dopo i piani che hanno autorizzato l'I. N. C. I. S., a portare i fitti a lire 166,50 al vano-mese, vi è stato (in conseguenza di questo aumento del costo della vita) il riconoscimento esplicito della necessità di aumentare i fitti bloccati che hanno subito aumenti nella misura citata.

Vi chiedo: come far fronte a questo ulteriore deficit di bilancio di novanta milioni? Credete che l'I. N. C. I. S. debba perire, come accadrebbe se non potesse ripianare il bilancio? O vi sembra giusto che come gli inquilini dell'edilizia privata hanno subito nuovi aumenti, altri aumenti debbano subire anche gli inquilini dell'I. N. C. I. S., affinché il bilancio dell'ente sia reintegrato dei 90 milioni mancanti ?

Per parte mia io credo che nessuno possa onestamente dire — nessuno che non si ispiri a ragioni egoistiche o demagogiche — che l'I. N. C. I. S. non debba attingere i mezzi per la propria attività dai propri inquilini ma che debba cessare la sua attività.

Piuttosto sorge questo problema: come fronteggiare questa nuova necessità? Col sistema dei piani finanziari, come propone l'onorevole Ministro nel suo disegno di legge, oppure con quello degli aumenti percentuali? Dobbiamo, in altre parole, mantenere il sistema dell'articolo 379 della legge fondamentale e del decreto 8 ottobre 1945, quello dell'adeguamento ed eventualmente della perequazione, oppure dobbiamo studiare un sistema diverso come quello degli aumenti percentuali? Mi sembra che, dal punto di vista logico e giuridico, questa alternativa non sia nemmeno da porsi: evidentemente dobbiamo restare nell'ambito della legge fondamentale e del successivo decreto del 1945 che l'ha confermata.

Si può osservare che, ad abbandonare il sistema della legge, potrebbe però indurci una sua maggiore onerosità, qualora le sue risultanze fossero per gli inquilini più gravose che non il cumulo degli aumenti percentuali e dei rimborsi concessi all'edilizia privata.

A tal riguardo è certo, onorevoli colleghi, che si può discutere su un sistema e sull'altro, ma ad una sola condizione, che si voglia essere logici ed onesti: cioè che si scelga l'uno o l'altro. Se scegliamo il sistema degli aumenti percentuali, dobbiamo far punto e a capo, apportando agli inquilini I. N. C. I. S., sui fitti anteguerra, tutti gli aumenti e i rimborsi che sono tenuti a pagare gli inquilini delle case di proprietà privata, i quali pure pagano tuttora tanto poco da non coprire la metà della spesa di gestione.

Ora, onorevoli colleghi, dall'analisi delle cifre agevolmente rileviamo che il cumulo degli aumenti percentuali e dei rimborsi porta a un livello di fitti più elevato di quello risultante dall'adeguamento. È chiaro quindi che noi dobbiamo restare ancorati a questo sistema, che è quello voluto dalla legge istitutiva e procura agli inquilini un minore sacrificio. È soltanto da osservare, a proposito dell'adeguamento, che nel progetto ministeriale se ne autorizzava l'applicazione ogni anno. Ciò è sembrato eccessivo ai colleghi dell'opposizione, i quali paventavano una possibilità di aumenti periodici. Accogliendo le loro osservazioni, si è stabilito di autorizzare un piano di adeguamento *una tantum*, così come si fece con la legge del 12 ottobre 1945, allo scopo di ripianare il bilancio col riassorbimento del *deficit* attuale di 90 milioni.

A questo punto rileviamo che il problema dell'I. N. C. I. S. come organismo tecnico-amministrativo è finito, poiché una volta risanato, il proprio bilancio non esiste per esso altra necessità. Ma, sempre relativamente all'I. N. C. I. S., esiste per noi legislatori un'altra questione: quella della perequazione. Dobbiamo o non dobbiamo ordinare la perequazione? Dobbiamo o non dobbiamo disporre che i vecchi fitti siano maggiorati un po', e che gli inquilini paghino in più qualche cosa per far sì che i fitti delle nuove case dell'I. N. C. I. S. siano uguali a quelli delle vecchie case, nell'interesse non dell'I. N. C. I. S., ma della categoria degli impiegati dello Stato che abitano nelle case dell'Istituto? Questo è il problema che noi ci poniamo e che dobbiamo affrontare e risolvere, perché è veramente un problema di

morale sociale e di giustizia distributiva. Posto che gli inquilini dell'I. N. C. I. S., come impiegati dello Stato, sono tutti nelle stesse condizioni, sarebbe ingiusto che dovessero alcuni pagare di più e altri di meno, tanto più che la concessione degli alloggi ha carattere amministrativo, e mira all'interesse generico della categoria degli impiegati dello Stato e non a quello specifico dei singoli beneficiari delle assegnazioni.

Per orientarci in merito alla perequazione, dobbiamo soffermarci a considerare, sulla base delle cifre, quali sono le conseguenze pratiche cui andiamo incontro attuandola. Dopo l'adeguamento che si intende ora disporre, il fitto per vano-mese, in una casa di vecchia costruzione, è di lire 282,75, mentre per gli alloggi di nuova costruzione è di lire 1.200: vi è quindi, tra le vecchie e le nuove case, una differenza di mille lire per vano-mese.

Per quanto riguarda un alloggio di 5 vani, basta moltiplicare le cifre. Per una casa di vecchia costruzione di 5 vani, con l'adeguamento del 1949, si andrà ad un fitto mensile di lire 1.413. Per una casa di nuova costruzione invece, di 5 vani, senza la perequazione che noi prospettiamo, il fitto sarà di 6.000 lire. Operando invece la media ponderata, e cioè la perequazione, su base nazionale, il fitto di 5 vani, in tutte le costruzioni, vecchie e le nuove, verrebbe a essere di lire 1.813.

Ed allora la conseguenza è questa: facendo pagare 422 lire in più ai vecchi inquilini I. N. C. I. S. di 5 vani, si fa in modo che tutti vengano a pagare lo stesso prezzo, e che coloro che attualmente pagano 6.000 lire vengano a risparmiare 5.578 lire al mese.

Ora, a me pare, onorevoli colleghi, che il fenomeno sia così interessante da imporsi alla nostra attenzione. Mi pare che fissare in 1813 lire mensili il fitto di una cassa di 5 vani per tutti gli inquilini I. N. C. I. S. sia cosa della massima importanza, e che le critiche mosse dall'opposizione al principio della perequazione non abbiano la minima consistenza.

Qui, onorevoli colleghi, si sbandierano gli interessi degli inquilini I. N. C. I. S. riuniti in un'associazione di categoria. Ma si parla solo dei vecchi inquilini! Parliamo invece anche dei nuovi inquilini, che hanno interessi del tutto contrastanti, perché mentre i primi hanno un interesse contrario alla perequazione, ed egoisticamente la ostacolano, gli altri invece hanno il massimo interesse ad attuarla, perché attraverso la perequazione essi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

otterrebbero la possibilità di pagare un fitto sensibilmente minore.

Diceva ieri l'onorevole Capalozza che il problema non è quello del bilancio dell'I. N. C. I. S. o dell'adeguamento o della perequazione, ma il problema è quello di costruire a basso prezzo nuove case, e ci suggeriva che si potevano studiare parecchi accorgimenti per sgravare gli inquilini che pagano troppo, costruendo ad esempio negozi. Ebbene, tutto questo si è già fatto: nel bilancio esiste una somma di 30 milioni che proviene dall'affitto di negozi e che solleva gli inquilini degli alloggi.

Ma si è fatto e si fa tuttora qualcosa di assai più importante: si compie il miracolo di far pagare un fitto di 1813 lire mensili per un appartamento di cinque vani. Mi sembra perciò che l'I. N. C. I. S. abbia già risolto il problema di fornire le case a basso prezzo e che altro non occorra se non di aiutarlo a compiere la sua funzione, nell'interesse della classe impiegatizia.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Ma le case vanno a pezzi, perché c'è anche la questione della manutenzione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Nei 90 milioni però è compresa anche la spesa di manutenzione. L'essenziale è di consentire che possa riscuotere i 90 milioni.

La verità è che il principio a cui dobbiamo ispirarci è uno solo: quello di trovare il modo di far pagare il meno possibile la casa e dare la casa a tutti allo stesso prezzo. Questo principio è perseguito dal piano di perequazione, che permette di dare una casa gravando su tutti allo stesso modo.

Considerare la posizione dei vecchi inquilini come uno *status* intangibile, sacrificando i nuovi, è contrario a ogni principio di logica e di giustizia: significa offendere lo spirito di mutualità che deve essere alla base di una istituzione fondata per il beneficio di una categoria di cittadini accomunata dalla solidarietà del lavoro comune.

Onorevoli colleghi, io volgo rapidamente alla fine, rendendomi conto di avere troppo abusato della vostra sopportazione, ed esporrò, per concludere, i criteri ispiratori e gli scopi della legge. Al riguardo dovrò soffermarmi a confutare le accuse mosseci dall'opposizione, e pur senza rilevare quelle, che ritengo di stile, sull'intento nostro di favorire la Confedilizia e i grossi proprietari, non posso esimermi dal discutere l'affermazione dell'onorevole Gullo, il quale ha sostenuto che noi avremmo legiferato sotto l'ossessione

del diritto di proprietà e in violazione degli articoli 31 e 41 della Costituzione.

Ebbene, noi che accettiamo il punto di vista che l'edilizia bloccata debba essere ancora passiva pur di assicurare anche ai più poveri un tetto, lasciamo giudicare al Paese se, in rapporto a quegli articoli della Costituzione, concepiamo o no la proprietà come una funzione sociale.

Questa prima accusa non ci tocca, come non ci tocca l'altra, giacché le ragioni addotte dall'onorevole Gullo per provarla sono inconsistenti e si ritorcono contro di lui. Per sostenere questo nostro preteso stato ossessivo in rapporto al diritto di proprietà, due ragioni egli ci ha posto innanzi. Una frase, egli dice, contenuta nella relazione di maggioranza e così da lui riferita: « Questa legge intende affrettare il ritorno alla libertà di contrattazione ».

Ebbene, onorevoli colleghi, io debbo rilevare che questa potrebbe essere una frase discutibile, una frase che potrebbe anche giustificare le sue apprensioni, ma ad una condizione fondamentale: che io l'avessi effettivamente scritta. Ma siccome quella frase nella relazione di maggioranza non c'è, io debbo allora inferirne che l'onorevole Gullo è prevenuto contro di noi sino al punto da leggere, al posto di quello che è scritto, ciò che, a suo giudizio, dovrebbe corrispondere al nostro pensiero.

Non è vero per niente quindi che noi ci siamo proposti come scopo unico o principale il ritorno alla libertà di contrattazione. Due sole frasi della mia relazione, della relazione di maggioranza, potrebbero appena, lontanamente, dare adito ad una tal quale simiglianza di parole con la frase che mi ha attribuito l'onorevole Gullo; ma ognuno vede come il senso sia inequivocabilmente, fondamentalmente diverso.

« La legge proposta » — è questa la prima delle due frasi — « vuol costituire la definitiva sistemazione organica della materia, dopo la quale solo disposizioni contingenti o di dettaglio dovrebbero rendersi necessarie per segnare il ritorno alla normalità ».

E la seconda: « La legge vuol rappresentare una sistemazione definitiva della materia delle locazioni e segnare la via verso il ritorno alla normalità dei rapporti in materia », ecc.

Ora io mi domando se segnare la via verso il ritorno alla normalità sia lo stesso che affrettare il ritorno alla libertà di contrattazione. Piuttosto è da considerare che se voi, colleghi dell'opposizione, non desiderate il ritorno alla normalità, significa che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

vagheggiate il permanere di uno stato di anormalità prolungantesi all'infinito.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Ma noi rileviamo anzi che questa anormalità dura da tanti e tanti anni.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Il secondo argomento dell'onorevole Gullo è espresso nella seguente sua considerazione. Voi — egli dice — a proposito della norma penale contenuta nell'articolo 21 e comminante una sanzione a carico di colui che si fa corrispondere canoni eccessivi, avete voluto comprendere solo il caso del sublocatore e non anche quello del proprietario locatore. Ecco quindi che voi agite in funzione del diritto di proprietà, che agite addirittura sotto l'ossessione del diritto di proprietà.

Questa è l'argomentazione dell'onorevole Gullo, ma è un'argomentazione fallace, perché non è affatto vero che ci troviamo nei due casi in presenza di un'identica situazione, poiché si tratta invece di situazioni diverse.

Mentre il sublocatore ha infatti un puro favore di contingenza, ed agisce soltanto per acquistare un lucro, il proprietario invece agisce soltanto in vista dell'eliminazione di un danno, quale è quello derivante dal fatto che egli, a causa del blocco, non può rivalersi nemmeno delle spese che eroga per la manutenzione della casa.

Questa è la differenza sostanziale, per cui dal punto di vista giuridico è perfettamente logico che mentre l'un caso sia considerato come un illecito penale, l'altro sia configurato soltanto come un illecito civile.

D'altra parte, la norma non è nuova, ma è stata tolta di peso da quella dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, che parimenti sanciva, nei due casi, un trattamento diverso e contemplava come reato soltanto l'esosa speculazione del conduttore che subloca, mentre considerava illecito civile la maggiorazione dell'affitto da parte del proprietario.

Ora, questa legge del 1945, è inutile che io lo ricordi, porta la firma molto autorevole dell'onorevole Togliatti. Quindi, se siete stati proprio voi comunisti, a mezzo del vostro capo, a fissare questi principi, come mai potete rimproverarci? Ed è in base alla vostra norma che intendete dimostrare che noi avremmo agito sotto l'ossessione del diritto di proprietà? Il che, per altro, è falso, perché noi agiamo soltanto sotto l'impulso della realtà economica e dell'onesta, sana ed esatta valutazione giuridica del fenomeno. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Non c'è nessuna legge nostra; noi siamo sempre stati in minoranza al Governo.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ma scusate, Guardasigilli era, sì o no, l'onorevole Togliatti? Questa è chiamata la legge Togliatti.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Doveva firmare come Guardasigilli; non potevo firmare io!

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ma esiste o no la responsabilità ministeriale?

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, vuol lasciar concludere il suo collega della maggioranza?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La verità è questa, onorevoli colleghi: che, quando si agisce in seno al Governo, ognuno sente la responsabilità che gli incombe di amministrare il Paese, ed ha la coscienza di questo altissimo dovere; quando invece si sta all'opposizione, si pensa solo a cercare argomenti che possano dar fastidio al Governo.

PRESIDENTE. È sempre stato così, onorevole Rocchetti; non è una cosa nuova, questa!

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, eliminate queste che potremmo chiamare le scorie, cioè le asprezze delle critiche formali, in fondo non realmente sentite da coloro che ce le muovono, torniamo alla sostanza della legge, per proclamare che noi abbiamo inteso in essa non perseguire scopi privatistici, non difendere l'interesse di alcuno, e tanto meno quello delle classi privilegiate, ma servire e soddisfare delle esigenze sociali: rendere possibile la manutenzione delle case esistenti affinché esse non deperiscano, stimolare la costruzione di nuove con quegli accorgimenti e sistemi che ci sono apparsi i migliori.

Noi pensiamo e speriamo che nel valutare questo disegno di legge tutti possano e debbano sentire questa certezza, che cioè noi abbiamo inteso tutelare con esso soltanto il supremo interesse del popolo italiano agendo perché si avvii verso favorevole soluzione un problema che implica la soddisfazione di una sua esigenza elementare e legittima: quella di avere un tetto, di formarsi una famiglia, di allevare i propri figli, di vivere cioè nella tranquillità e nella santità del lavoro operoso. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

Presentazione di un disegno di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera, per incarico del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il seguente disegno di legge:

« Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, con riserva di decidere se in sede legislativa oppure consultiva.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sarò relativamente breve, in quanto ritengo che in questo momento sia necessario illustrare soltanto le linee fondamentali del disegno di legge, dopo quanto è stato detto dai relatori per la maggioranza e di minoranza, rimandando lo svolgimento delle singole questioni alla discussione sugli articoli. Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame tende a normalizzare, in forma organica e graduale, il rapporto fra locatori e inquilini, tenendo presente che questo rapporto, in via eccezionale, è condizionato alla situazione attuale dell'edilizia, al cui incremento deve tendere tutta l'attenzione del Parlamento e del Governo.

La casa, piccola o grande che sia, rappresenta il centro, l'unione, la difesa della famiglia, ch'è la prima cellula di ogni aggruppamento umano. Se ogni famiglia possedesse una casa adeguata, il problema sociale e giuridico si risolverebbe in un semplice rapporto di equilibrio fra le famiglie ed i vani di abitazione; e sarebbe assai semplice.

Ma il problema si complica, perché non tutte le famiglie hanno un'abitazione; sono molte, invece, quelle che devono abitare in case di proprietà altrui. Ecco come si innesta il problema dei rapporti fra locatori ed inquilini, su quello delle costruzioni edilizie.

Non abbiamo notizie statistiche esatte sul numero delle famiglie che abitano in case altrui. Ma da quelle che abbiamo potuto assumere dalla Direzione generale dell'urbanistica si calcola che, sui dieci milioni circa di famiglie italiane, 4 milioni e mezzo abitano in case proprie, sicché può desumersi che cinque milioni e mezzo di famiglie, cioè oltre la metà della popolazione, abita in case altrui. Ecco perché il fenomeno è di grande vastità ed importanza.

Con il disegno di legge presentato si tenta di avviare il regolamento dei rapporti di locazione alla normalizzazione. La tendenza di ogni attività dopo la guerra in tutti i settori dell'economia nazionale è appunto diretta alla normalizzazione. Riteniamo di avere, in forma organica e graduale, cercato di raggiungere questa normalizzazione e credo che il disegno di legge meriti quindi tutta l'attenzione ed anche la difesa da parte mia di fronte alle osservazioni che sono state fatte.

Concordo nel ritenere che l'incremento delle nuove costruzioni sia connesso strettamente con i rapporti di locazione, in quanto (siamo tutti d'accordo su ciò) non si può prevedere uno sblocco definitivo dal vincolo giuridico se non avremo raggiunto, nel campo dell'edilizia, una sufficienza tale da far presumere la possibilità di tornare alla normalità. Mi sembra che, tanto la maggioranza e la minoranza, quanto gli ordini del giorno, concordino nel ritenere che non è possibile tornare ad una forma normale, cioè all'abolizione del vincolo giuridico su questi rapporti, se non avremo raggiunto una relativa sufficienza di abitazioni.

Quindi, se il progetto di legge n. 339, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, onorevole Tupini, potrà — per la sua semplicità — essere approvato più rapidamente dal Parlamento, essendo stato già approvato dal Senato e passato a questa Camera, sono favorevole a che il Capo VIII del disegno di legge da me presentato passi, e venga approvato dal Parlamento, nel disegno di legge 339; ne sono anzi lieto, perché in questo momento l'azione comune del Governo e del Parlamento è volta a cercare di superare le difficoltà che si frappongono al ritorno alla normalità.

Su questo punto possiamo essere tutti d'accordo. L'importante è che l'attuale regime vincolistico venga da noi considerato in relazione alla sufficienza delle abitazioni.

In generale, il blocco dei beni e dei servizi è sorto in Italia in relazione allo stato di guerra e allo stato successivo alla guerra. Oggi questo stato è cessato, e in tutti i set-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

tori economici si cerca di raggiungere la normalizzazione.

Nel settore edilizio invece, e questo è il punto centrale, esiste un nuovo stato di necessità che non dipende più da quello generale, bensì da quello particolare della insufficienza di abitazioni.

Tenuto presente questo stato particolare, non era possibile da parte mia presentare a voi e al Paese un disegno di legge che non tenesse conto di tale stato di necessità, e non graduisse questo in maniera da cercare di risolverlo, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico.

Qual'è in Italia la situazione delle abitazioni? Egregiamente il relatore onorevole Rocchetti l'ha detto. Forse è inutile che io ritorni su cifre le quali, per quanto possano apparire impressionanti, non sono quelle che ho inteso ripetere anche da qualche altro oratore. Infatti, da qualcuno ho inteso dire che occorrerebbero, per tornare alla normalità, 15 milioni di vani, mentre qualche altro ha parlato di 20 milioni di vani. Ora, se si considera che tutta la proprietà edilizia in Italia fino al 1931 era di 32 milioni di vani, se si tiene conto delle costruzioni eseguite dal 1931 al 1948 (il ritmo è naturalmente debole dal 1940 al 1948, comunque c'è stato sempre in questi anni un incremento di costruzioni), al 1° gennaio 1948 abbiamo una situazione che più o meno corrisponde a quella del 1931, cioè 31.800.000 vani. Questo vuol dire che non è possibile che manchino 20 milioni di vani, perché ciò significherebbe aumentare di due terzi il numero complessivo dei vani nel Paese.

La verità è invece un'altra; ossia, le cifre prospettate dalla Direzione generale dell'urbanistica, riportate dal disegno di legge Tupini n. 339, sono esatte, perché, nelle grandi linee, quello che si è perduto durante la guerra è stato fissato in una cifra globale di sei milioni di vani fra distrutti ed in parte abitabili. Ma ne sono stati ricostruiti già 3 milioni e 400 mila in modo che per i danni bellici si può calcolare vi sia una deficienza di circa 2 milioni e 600 mila vani. Se a questa deficienza si aggiunge quella, che non si trova in rapporto al 1931, per l'aumento della popolazione (salita a oltre 46 milioni di abitanti), ne deriva che il coefficiente di densità che nel 1931, dalle nostre statistiche e dai nostri studiosi di urbanistica, era calcolato in 1,42, ossia 100 persone per 70 vani (certo non uguale da regione a regione né per ogni centro abitato rispetto a tutta la regione), è oggi aumentato

a 1,46. Si vuole riportare il coefficiente di densità allo stesso rapporto del 1931, ma ancora migliorandolo, come ha fatto la Direzione generale dell'urbanistica, considerando la possibilità di ritorno di tutta la popolazione ad una media di 1,42, e correggendo le punte maggiori; perché, per esempio, oggi, dalle osservazioni fatte da coloro che seguono questi studi statistici, si rileva che mentre la Liguria ha una media di densità di 0,93, ossia inferiore notevolmente alla media generale, le Puglie, per esempio, vanno a oltre 2,36, e rappresentano la punta più alta del coefficiente di densità di popolazione nelle case di abitazione.

La Direzione generale dell'urbanistica ha cercato non solo di ridurre tutta la popolazione italiana alla densità di 1,42, ma ha tentato di correggere queste punte dell'Italia meridionale e di regioni a maggiore densità riportandole ad 1,42. Quindi, in fondo, non c'è soltanto un rapporto di uguaglianza alla situazione del 1931, ma si cerca con queste cifre di dare una situazione di abitabilità migliore per regioni che abbiano delle punte di densità molto elevate.

Quando si dice che per fare questo occorrerebbero altri 4 milioni e mezzo di vani, bisogna tener conto che anche nelle regioni come per esempio la Liguria, dove la densità sarebbe di 0,93, vi sono però dei centri come Genova che hanno molto bisogno di abitazioni (ed io recentemente, venendo da Genova, e avendo conferito con quel Sindaco per bisogni inerenti agli uffici giudiziari, gli ho fatto vedere tutti i progetti di costruzioni nuove nella città di Genova). Ma la densità non è dappertutto di 0,93 come in Liguria; nei grandi centri essa cresce in proporzioni varie. Quindi, tenendo conto delle punte maggiori, specialmente del Mezzogiorno d'Italia e dei centri urbani affollati e superaffollati anche dell'Alta Italia, si calcola che con 5 milioni di vani si potrebbe raggiungere la media del 1931 migliorando appunto la situazione di certe regioni e dei centri superaffollati.

Quindi 5.000.000 di vani, più 2.600.000 formerebbero, secondo un calcolo più aderente alla situazione reale, il massimo necessario perché l'Italia rientri in una normale sufficienza di abitazioni.

Quali programmi abbiamo, di fronte a questo quadro di necessità? Abbiamo da un lato il programma dell'I.N.A.-CASA (che si è costituito con la legge Fanfani), che prevede la possibilità di costruire 1.100.000 vani con i conferimenti all'uopo stabiliti ed altret-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

tanti con l'emissione di obbligazioni attingendo al credito privato. Ecco perché se l'I. N. A.-CASA funzionerà, come speriamo che funzioni, si può prevedere che nei sette anni stabiliti si possano superare i due milioni di vani.

Ma vi sono ancora le leggi del Ministro dei lavori pubblici, presentate al Parlamento: la legge n. 339 che prevede una possibilità di incremento di costruzioni per altri 300.000 vani in tre anni; e l'altra, la n. 268, la quale concede un contributo per le costruzioni danneggiate dagli eventi bellici, contributo che consentirà la disponibilità di altri 300.000 vani; in totale sono, quindi, circa 600.000 vani. Lo stesso Ministro dei lavori pubblici mi ha assicurato che l'applicazione di queste due leggi, prevista entro tre anni, si potrà prorogare per altri tre anni e quindi si spera di raddoppiare i 600.000 vani e forse oltrepassare 1.200.000.

Quindi, complessivamente, con le leggi presentate e approvate dal Parlamento o in corso di approvazione, si può calcolare in linea di massima di arrivare ad un programma di costruzione di 1.200.000 vani...

Una voce all'estrema sinistra. Neanche alla metà si arriva con i provvedimenti in corso!

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Comunque queste sono le speranze. Del resto, anche se queste rosee speranze si potranno verificare, mancheranno sempre da 4 a 4 milioni e mezzo di vani per poter raggiungere i fini che ci siamo proposti.

Quindi, ecco il problema: come raggiungere questi fini? Bisogna rivolgersi all'iniziativa privata. Se l'iniziativa privata non si muove, o non si muove in larga misura, effettivamente non potremo raggiungere nemmeno approssimativamente detto fabbisogno, o almeno quella tale sufficienza che consenta di introdurre la piena libertà nei rapporti di locazione.

Questa è la verità.

Ora, io accetto sempre da parte di tutti consigli e suggerimenti. È stato detto che le provvidenze contenute nel mio progetto di legge e in quello del Ministro Tupini per incrementare le costruzioni edilizie sono insufficienti. Ebbene, aspetto suggerimenti da voi e credo anch'io che altre cose si possano fare; ma ritengo che in questo senso il Parlamento debba premere su tutto il Governo, e specialmente sui Ministri del ramo economico. Per esempio, si può accogliere l'idea di concedere nuove esenzioni fiscali. Vedremo cosa dirà il Parlamento e la Commissione delle finanze. Si possono, come è stato pro-

spettato, concedere riduzioni ferroviarie per il trasporto di materiali da costruzione, aumentare il credito edilizio, e facilitare la concessione di aree fabbricabili a privati, enti, cooperative e anche a imprese le quali promettano di costruire e di investirvi il massimo dei capitali e del risparmio, tenendo conto che le aree rappresentano il 20 per cento del costo dei fabbricati.

Certamente, il problema edilizio dovrebbe entrare in primo piano nell'attività del Parlamento e in quella governativa. Ma ne sento la difficoltà, come Ministro della giustizia. Ci troviamo di fronte a questa situazione. A Roma, per esempio, si hanno in media 10 sfratti al giorno e non ci si trova in condizione di poterli eseguire. Su questa situazione veramente incresciosa, che è avvertita maggiormente da chi ha la responsabilità del Governo, sento il dovere di richiamare l'attenzione del Parlamento.

Questa situazione di fatto costituisce uno stato di necessità, che non è dipendente dagli eventi bellici, ma, ancora una volta, dall'insufficienza di abitazioni.

Per questo, io comprendo con difficoltà il punto di vista della maggioranza della Commissione. Mi sono sforzato di comprendere la ragione per cui si vorrebbe limitare il vincolo giuridico e il vincolo economico soltanto al 30 aprile 1950, data che dovrà comunque essere spostata; ma la Commissione ha intenzione di considerare solo il termine di un anno o di pochi mesi. Non so come ciò sia possibile.

MATTEUCCI. Vivono nelle nuvole.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Con tutta l'ammirazione per l'opera dell'onorevole Rocchetti e dell'onorevole Avanzini, sento il dovere di dire all'Assemblea che vorrei convincermi della possibilità di arrivare a questa soluzione. Ad ogni modo, è la maggioranza che dovrà decidere. Il Parlamento è libero di fare quello che crede. Ma, siccome non si tratta di una questione politica, vorrei che ognuno ascoltasse la sua coscienza e si regolasse tenendo presenti gli interessi generali.

Io mi rendo conto che vi è un vincolo giuridico e un vincolo economico, e mi rendo conto che per la parte del vincolo economico — cioè quella che riguarda l'adeguamento dei prezzi alle necessità — forse il progetto è insufficiente.

Per quel che riguarda la proprietà affittata per uso diverso dall'abitazione, la situazione che si presenta è la seguente: seguendo il mio disegno di legge, che si

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

limitava soltanto a un aumento del 50 per cento sui locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione; tenuto presente questo grande piano in cui sono differenziate le maniere con cui i fitti iniziali sono applicati a questi locali; e prendendo le punte più alte (cinematografi, sale da ballo, caffè-concerti di lusso, ristoranti, pubblici esercizi, che costituiscono una numerosa categoria in tutta la città), si vedrà che fondamentalmente queste categorie pagano per gli aumenti già concessi circa 12,48 volte l'anteguerra. Applicando soltanto il 50 per cento proposto in questo disegno di legge, dovrebbero pagare, rispetto a prima della guerra: dal 1° gennaio 1949, 18,72 volte; dal 1° gennaio 1950, 23,04 volte; dal 1° gennaio 1951, 29,28 volte.

Sicché, se si volessero ridurre i 5 a 3 anni, compreso quello in corso, all'inizio del 1952 si potrebbe avere un altro aumento del 50 per cento o quell'altro che la libertà economica potrà dare. Per cui, in tre anni si raggiungerebbe un limite tale, che potremmo considerare di equilibrio economico. Perché, anche su questo dobbiamo intenderci; e mi pare che dovremmo essere tutti d'accordo. Quando io parlo di equilibrio, non dobbiamo riferirci al rapporto della moneta di 1 a 50, ma al rapporto che si dovrà determinare rispetto ai canoni delle nuove costruzioni, ossia quello che è l'interesse normale del costo delle nuove costruzioni: questo è il vero rapporto, che tiene cioè presente un coefficiente di riduzione, dato dalla vetustà delle case. Non possiamo mettere allo stesso livello la casa di nuova costruzione con la casa vecchia, la quale non ha tutti i servizi e non ha tutto il *comfort* della casa moderna e quindi non può pretendere un canone di affitto eguale a quello della casa nuova.

Se noi usiamo questo criterio, il punto di equilibrio delle vecchie case non coinciderà certo con quella delle costruzioni nuove, ma si avrà la media, che sarà circa di 30. Avremo situazioni molto diverse, a seconda delle regioni e dei centri abitati, a seconda del tipo del fabbricato e della vetustà. Può darsi che nei centri rurali non si raggiunga neanche quella media.

Data questa situazione, vi dimostrerò che in tre anni soli, per questi locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, si può raggiungere quello che, secondo me, è l'equilibrio economico. Se, poi, si volesse applicare non il criterio del 50 per cento, ma quello fissato dalla Commissione, del 100 o del 150 per cento, (che, per l'articolo 8-*quater*, potrebbe avere una maggiorazione del 50 per cento per alcuni

tipi di lusso, per cui si arriverebbe a 200 volte rispetto al 1948), ritengo che per questi locali basterebbe un anno per raggiungere l'equilibrio economico.

Queste situazioni sono tali, che hanno impressionato tutta la classe degli esercenti. Malgrado le ragioni esposte dal Relatore circa i più forti incrementi di questa categoria, ricordo che non solo le agitazioni dell'8 marzo, ma tutti i memoriali pervenuti, dimostrano che effettivamente questa situazione è veramente eccessiva: non possiamo giungere a cifre così alte; per quanto ci possa essere il trasferimento sui consumatori, dobbiamo preoccuparci di questi sbalzi troppo elevati, che portano contro il Parlamento e contro il Governo dei movimenti, che credo non sia opportuno ravvivare.

Quando parleremo degli aumenti dei canoni di fitto per questi locali, la Camera vedrà se si possa arrivare alle cifre proposte dalla Commissione. Però, rimane il fatto che, se si segue tanto il criterio del disegno di legge governativo del 50 per cento quanto quello della Commissione, io ritengo che per i locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, sia facile e rapido il raggiungimento del livello normale di fitto, per cui si potrebbe anche su questo spezzare il vincolo giuridico.

Vi è poi l'altra categoria, la minima, di quei locali adibiti ad uso diverso da abitazione che hanno subito soltanto un aumento di 6,24 volte rispetto all'anteguerra. Si tratta di infime categorie di locali adibiti, ripeto, ad uso diverso da abitazione. Pagando 6,24 volte rispetto all'anteguerra ed applicando anche a questi il 50 per cento, col 1° gennaio del 1949 pagherebbero 9,36 volte l'anteguerra; col 1° gennaio del 1950, 12,48 volte l'anteguerra; col 1° gennaio del 1951, 15,60, per cui lasciandoli liberi al 1° gennaio del 1952 potremmo avere un altro aumento, nel 1952, per cui arriveremmo a 25 volte l'anteguerra. Pertanto, in tre e non in cinque anni, anche per questi locali non adibiti ad uso di abitazione, si verrebbe a pagare 25 volte l'anteguerra.

Se si segue poi il criterio della Commissione, che prevede aumenti da 100 a 150 per cento, e prendendo come base per questi locali un minimo di 100, noi arriviamo a delle cifre che secondo me sorpasserebbero di molto un prezzo giusto ed equo.

Intendo pertanto arrivare ad una via di mezzo: migliorando l'aumento dei fitti in misura transattiva tra la mia proposta e quella della Commissione, credo che potremmo raggiungere tranquillamente, serenamente (nel-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

l'interesse che tutti abbiamo di risolvere onestamente il problema) ed in modo rapido un prezzo giusto. Non è possibile pensare che un anno solo possa esser sufficiente in questo campo per poter dare la tranquillità a quelli che abitano la casa ed ai proprietari, i quali aspettano una remunerazione sufficiente per il capitale da essi impiegato.

Vorrei far presente alla Commissione che importante è non tanto lo sblocco, quanto uno sblocco graduale e unico per tutti; non è possibile fare uno sblocco isolato perchè, creando una situazione preoccupante per tutte le categorie, esso metterebbe alcuni nella impossibilità di trovare altre soluzioni e pertanto costituirebbe la peggiore delle soluzioni. Lo sblocco deve avvenire un po' per tutti, perchè tutti nello scambio generale possano arrivare ad un adattamento dei propri bisogni.

Per i locali adibiti ad abitazione — lo riconosco onestamente, come l'ho riconosciuto anche in Commissione — gli aumenti, che si aggirano su una media del 50 per cento e che per taluni tipi di edifici speciali possono arrivare fino al 100 per cento, o in altri casi essere ridotti al 30 per cento, non rappresentano, anche calcolando sette anni, una situazione tale per cui si possa dire che siamo giunti veramente ad un livellamento di prezzo tra quello di costo e quello pagato con i canoni d'affitto. Lo riconosco; ma bisogna tener presente che la situazione si è determinata attraverso tutta una legislazione la quale ha fatto sì che oggi si paghi tre volte l'anteguerra. Tre volte è troppo poco; ma, d'altra parte, è mai pensabile e possibile che si possa rapidamente arrivare a creare una rivoluzione nei bilanci familiari? Si tratta dei bilanci non di poche persone, ma di sei milioni di famiglie, il cui adeguamento si può raggiungere solo attraverso una gradualità. Se riteniamo che questa gradualità, proposta dal Governo nel suo disegno di legge, sia sufficiente, dobbiamo precisare quale è l'aumento che potrà essere concesso, sempre sulla base di quello che si è pagato negli anni precedenti. Si è tenuto conto di alcune situazioni particolari, come quella degli impiegati, dei pensionati, ed in genere delle categorie a reddito fisso, poichè queste categorie non possono sopportare l'onere di aumenti per una ragione etico-sociale; altrimenti dovremmo trovare modo di compensare tale categoria. Ma, quegli inquilini che possono sopportare gli aumenti, e, come ha detto l'onorevole Rocchetti, usufruiscono di una situazione di privilegio ingiusto se spendono per

l'alimentazione o per l'abbigliamento spesso cifre enormi, è più che giusto che paghino qualche cosa in più, e non soltanto tre volte il fitto dell'anteguerra ai danni di altre categorie che soffrono. Quindi questa sperequazione, questa ingiustizia, questo privilegio noi dobbiamo cercare di eliminarlo.

Noi potremmo studiare la maniera come migliorare questo disegno di legge, in modo da non ledere il punto fondamentale che è il vincolo giuridico. Tuttavia questo vincolo giuridico, si dice da tutti, lo si rimanda e lo si stabilisce soltanto per un anno, ma non si ha l'intenzione veramente, in futuro, di abolirlo, ma di rifare un'altra legge. Vi prego di considerare le conseguenze psicologiche di questo fatto. Che cosa ottenete? Voi agitate tutta la categoria degli inquilini e create questa situazione: i padroni di casa chiedono la licenza, il giudice la deve concedere, e si giunge all'esecuzione, quando poi arriva la nuova legge di proroga. In effetti, il movimento giudiziario aumenta: le spese aumentano, aumenta l'agitazione nelle famiglie. Ed io conosco queste agitazioni per le notizie che mi pervengono continuamente. Si tratta di situazioni dolorosissime, di gente che non sa come trovare un tetto. Vi lascio immaginare se è opportuno creare questa situazione psicologica nel Paese per milioni di persone. Non è meglio invece affrontare con chiarezza la questione e risolverla con maggiore dignità per il Parlamento?

D'altra parte cosa si dà alla proprietà edilizia? Si dà una illusione, quando chi sa se per il 30 aprile la legge potrà essere approvata, senza contare poi, che dopo essere passata qui deve andare al Senato, e non so se il Senato l'approverà senza modificare qualche cosa, per cui dovrebbe, poi, ritornare qui. Approvando un ordine del giorno, come quello dell'onorevole Lombardi, ove è detto che non si deve considerare il vincolo giuridico negli anni futuri, noi non potremmo dare che una sensazione contraddittoria. La legge è verità. Vi pare dunque che il Parlamento debba dare la sensazione di incertezza? La legge deve essere certa: deve dare la sicurezza a coloro che vogliono investire il loro capitale nel settore edilizio, che ciò che è stato approvato non verrà modificato. Ad ogni modo, ho sentito il dovere di dire la mia opinione franca e onesta, perchè ho studiato profondamente la questione in tutte le sue parti, nei suoi dettagli, e ho cercato di risolvere in tutti i 50 articoli del disegno di legge, con la massima diligenza, questo grave problema dei rapporti fra inquilini e locatori,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

fra chi vuole la casa e chi vuole difendere il suo tetto. Questa esigenza del tetto la gente la considera più vitale delle stesse condizioni economiche.

Io penso che voi sentirete il dovere di riesaminare la posizione che avete assunto, tanto più che si tratta dell'interesse supremo del nostro Paese.

Ora, io potrei entrare nell'esame di tutte le questioni sollevate. Ringrazio tutti, dal primo oratore onorevole Monterisi agli altri, che hanno collaborato portando un senso di comprensione nella difficoltà del problema, che non soltanto pesa sulle nostre coscienze e sulla nostra attività più propriamente italiana, ma sulle coscienze e sull'attività di tutto il mondo; perché tutto il mondo sente questo peso, che deriva forse da quelle che sono le fatali conseguenze della guerra. Questa situazione, ripeto, è uguale in tutto il mondo, ma io penso che gli italiani con il loro spirito così fervido di ricostruzione saranno forse fra i primi a poterlo risolvere, cercando di dare allo Stato ogni possibilità di intervento e all'attività privata un programma chiaro, preciso; cercando di far investire il risparmio nazionale, ed anche il risparmio estero, per risolvere questo problema che oggi sembra insolubile, ma che forse sarà superato da questa buona volontà, da questo spirito di solidarietà del popolo italiano.

Non aggiungo altro. Su tutte le questioni di dettaglio già sviluppate e dal Relatore di minoranza e da quello per la maggioranza, e che riguardano gli articoli della legge, penso di intervenire in sede opportuna. Ritengo che in queste condizioni la Camera non possa che passare all'esame degli articoli, e nel corso di tale esame veder di trovare la soluzione che risponde agli interessi generali del Paese. (*Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei deputati Avanzini, Lucifredi, Russo Carlo, Fusi e Pertusio:

«Sospensione della riscossione dei contributi a favore dell'ente di previdenza avvocati e procuratori». (470).

Poiché gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento,

la proposta sarà stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente.

AVANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Questa proposta di legge tende a realizzare un voto già espresso dalla Camera in un ordine del giorno discusso e approvato in sede di discussione del bilancio della giustizia. Chiederei pertanto, essendoci già un voto della Camera sul principio informatore della proposta di legge, che essa venga passata alla Commissione in sede legislativa, anziché in sede normale.

PRESIDENTE. Come per il passato, la decisione se tale proposta di legge debba essere deferita alla Commissione in sede normale o a quella in sede legislativa, sarà presa fra 48 ore.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali energici provvedimenti intenda prendere per essere stata, domenica 3 aprile, nella piazza principale di Bergamo, insultata sanguinosamente la Resistenza e i suoi caduti ed esaltato il fascismo da parte di un oratore del M.S.I. in presenza di nuclei autotrasportati provenienti da altre provincie.

« La celere è entrata in azione in favore degli uomini del M.S.I. contro la popolazione indignata da simile oltraggiosa manifestazione.

« STUANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali siano le ragioni che hanno consigliato la società Ala Italiana a trattare nella liquidazione in modo profondamente diverso gli operai licenziati nel 1946 da quelli licenziati nel 1947, per modo che un operaio licenziato nel 1946, con 15 anni d'anzianità, ha percepito lire 6000 circa, ed uno licenziato nel 1947, con 4 anni di anzianità, circa lire 80.000; per sapere ancora se il liquidatore della detta società non intenda rimediare alla evidente ingiustizia di tale trattamento, per lo meno verso gli operai tuttora disoccupati o più bisognosi.

« GATTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che hanno consigliato la riduzione degli stipendi agli insegnanti delle scuole popolari nel corrente anno scolastico, di fronte allo scorso anno, e per chiedere se intenda rivedere tale provvedimento, in modo che sia a tali insegnanti corrisposto un compenso meno umiliante.

« CASERTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno di disporre con urgenza i necessari lavori per il ripristino dei collegamenti telegrafici e telefonici delle Isole Eolie. Ciò, in considerazione che il cavo sottomarino tra Filicudi e Alicudi è interrotto da circa cinque anni, che il cavo tra Lipari e Panarea è interrotto da circa tre anni e il cavo tra Lipari e Salina dal 6 gennaio 1949; e in considerazione che non è giusto trascurare così le comunicazioni telegrafiche e telefoniche di queste isole, già tanto disagiate dal naturale isolamento marittimo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritiene d'includere fra le opere pubbliche di più urgente esecuzione in Sicilia quelle occorrenti alla sistemazione delle strade del comune di Roccamena (Palermo), ridotte dall'uso e dalla mancata manutenzione a immondi pantani impraticabili, e alla ricostruzione del locale acquedotto rudimentale sottostante alla fognatura, facilmente inquinabile e causa di permanente pericolo per la sanità pubblica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se ritiene di intervenire presso il Ministero dei lavori pubblici affinché provveda ad includere fra i lavori di più urgente interesse per la Sicilia la sistemazione delle strade del comune di Roccamena (Palermo) ridotte dall'uso e dalla mancata manutenzione a immondi pantani impraticabili, nonché la ricostruzione del rudimentale acquedotto locale sottostante alle fognature, facilmente inquinabile e causa di permanente pericolo per la salute pubblica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« SALA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, per sapere perché non si sia ancora proceduto alla conferma della nomina di un gruppo di avventizi presso il Provveditorato agli studi di Udine.

« Costoro vennero assunti con autorizzazione del Governo militare alleato dal 15 settembre 1945 e la loro assunzione venne comunicata alla Amministrazione centrale, la quale non fece nessun rilievo.

« Mentre gli avventizi di altri Provveditorati agli studi, assunti con la medesima procedura, furono — alla restituzione delle rispettive provincie alla Amministrazione italiana — confermati nell'ufficio in base al decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, gli avventizi del Provveditorato agli studi di Udine, ai quali era stato, allo scopo, chiesto l'invio della documentazione, furono sospesi dall'ufficio dal 1° ottobre 1947, in attesa del provvedimento di conferma, che, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« CARRON, BIASUTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga opportuno dare immediate e chiare disposizioni agli uffici periferici, affinché i decreti 6 febbraio 1942, n. 128 e 17 luglio 1942, n. 1003 — mai revocati — abbiano la loro piena efficacia, soprattutto per il rilascio del libretto di navigazione e per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani radiotelegrafisti in possesso del brevetto internazionale di seconda classe, i quali si vedono preclusa la strada per lo svolgimento di tale loro attività, dopo seri esami, per l'asserita esistenza di disposizioni ministeriali, che vietano sia l'immatricolazione che il rilascio del libretto di navigazione: tali disposizioni, in contrasto con precise disposizioni di legge, avrebbero lo scopo di avviare a un eventuale affollamento, contro il quale il più semplice rimedio sarebbe quello di una graduatoria di aspiranti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« AMADEI LEONETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della marina mercantile, per conoscere se accetta i criteri che sta seguendo la società di navigazione « Adriatica » nel fissare i porti italiani per l'itinerario delle linee di navigazione istituite e da istituire, per la ripresa del traffico mercantile e passeggeri tra il nostro Paese e quelli dell'Oriente, e quali po-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 APRILE 1949

teri abbia il Ministero della marina mercantile per intervenire verso la indicata società di navigazione, onde evitare che abbiano a seguirsi criteri contrari agli interessi generali per l'economia nazionale e per il turismo; infine per avere assicurazione che non vi sarà alcuna modificazione agli itinerari tradizionali e che, in particolare, si vorrà considerare, ancora e sempre, il porto di Brindisi come l'unico grande scalo d'Italia per l'Oriente.

« GUADALUPI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

STUANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUANI. Stamane ho presentato una interrogazione al Ministro dell'interno sui fatti avvenuti domenica a Bergamo, dove la « celere » è intervenuta contro la massa indignata...

PRESIDENTE. Non svolga ora l'interrogazione, onorevole Stuani.

STUANI. Io chiedo che sia data risposta con urgenza.

PRESIDENTE. Onorevole Guardasigilli, può dirci qualche cosa al riguardo, a nome del Governo?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Ne informerò il Ministro dell'interno.

La seduta termina alle 20,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Roberti e Silipo.

2. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

MARTINO GAETANO ed altri: Maggiorazione del contributo dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti. (*Urgenza*). (396).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (325). — (*Relatore*: Spoletti).

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (*Approvato dal Senato*). (206). — (*Relatori*: Fassina, *per la maggioranza*, e Di Vittorio, *di minoranza*).

Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). — (*Relatori*: Rocchetti e Artale, *per la maggioranza*; Capalozza e Ferrandi, *di minoranza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI